

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 S.P.A.

Emittente

INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 S.P.A.



*Global Coordinator
Joint Bookrunner
Nominated Adviser
Specialist*



Joint Bookrunner

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato principalmente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971/0"). Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

INDICE

| | |
|---|----|
| DEFINIZIONI E GLOSSARIO | 7 |
| SEZIONE PRIMA | 12 |
| 1 PERSONE RESPONSABILI..... | 13 |
| 1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione..... | 13 |
| 1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione | 13 |
| 2 REVISORI LEGALI DEI CONTI | 14 |
| 2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente | 14 |
| 2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione..... | 14 |
| 3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE..... | 15 |
| 3.1 Informazioni finanziarie selezionate | 15 |
| 3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali..... | 15 |
| 4 FATTORI DI RISCHIO | 16 |
| 4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE..... | 16 |
| 4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa..... | 16 |
| 4.1.2 Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna..... | 16 |
| 4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante | 17 |
| 4.1.4 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso.. | 18 |
| 4.1.5 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili..... | 19 |
| 4.1.6 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di <i>due diligence</i> | 19 |
| 4.1.7 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave | 19 |
| 4.1.8 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi | 20 |
| 4.1.9 Rischi connessi all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Industrial Stars of Italy 3..... | 20 |
| 4.1.10 Rischi connessi ad eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione | 21 |
| 4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA..... | 21 |
| 4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della società <i>target</i> | 21 |
| 4.2.2 Rischi connessi all'investimento in società non quotate..... | 22 |
| 4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante..... | 22 |
| 4.2.4 Rischi connessi all'utilizzo del <i>öbail-inö</i> | 23 |
| 4.2.5 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi..... | 24 |
| 4.2.6 Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente..... | 24 |
| 4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI..... | 25 |
| 4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente | 25 |

| | | |
|---------|---|----|
| 4.3.2 | Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente..... | 25 |
| 4.3.3 | Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti..... | 26 |
| 4.3.4 | Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant .. | 26 |
| 4.3.5 | Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali..... | 26 |
| 4.3.6 | Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant..... | 27 |
| 4.3.7 | Rischi connessi ai conflitti di interessi | 28 |
| 5 | INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE | 30 |
| 5.1 | Storia ed evoluzione dell'Emittente | 30 |
| 5.1.1 | Denominazione sociale dell'Emittente | 30 |
| 5.1.2 | Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione | 30 |
| 5.1.3 | Data di costituzione e durata dell'Emittente | 30 |
| 5.1.4 | Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale..... | 30 |
| 5.1.5 | Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente..... | 30 |
| 5.2 | Investimenti | 32 |
| 5.2.1 | Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziarie..... | 32 |
| 5.2.2 | Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione | 32 |
| 5.2.3 | Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente | 32 |
| 6 | PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ | 33 |
| 6.1 | Principali attività | 33 |
| 6.1.1 | Descrizione delle principali attività di Industrial Stars of Italy 3..... | 33 |
| 6.1.3 | Strategia di investimento. Rilievi preliminari | 34 |
| 6.1.3.1 | Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento dell'Emittente | 35 |
| 6.1.3.2 | Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante..... | 36 |
| 6.1.3.3 | Requisiti geografici, settoriali e dimensionali della società <i>target</i> oggetto di investimento..... | 36 |
| 6.1.3.4 | Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento | 36 |
| 6.1.3.5 | Procedura per la realizzazione dell'Operazione Rilevante e diritto di recesso degli azionisti..... | 36 |
| 6.1.4 | Eventuali operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante | 38 |
| 6.1.5 | Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti | 39 |
| 6.2 | Il contesto di riferimento. I principali mercati | 39 |
| 6.3 | Fattori eccezionali | 40 |
| 6.4 | Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione..... | 40 |
| 6.5 | Posizione competitiva della Società | 41 |
| 7 | STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... | 42 |
| 7.1 | Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente..... | 42 |
| 7.2 | Descrizione delle società del gruppo | 42 |
| 8 | IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI | 43 |
| 8.1 | Problematiche ambientali | 43 |
| 9 | INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE..... | 44 |

| | | |
|--------|---|----|
| 9.1 | Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita | 44 |
| 9.2 | Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso | 44 |
| 10 | ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI.. | 45 |
| 10.1 | Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti | 45 |
| 10.1.1 | Consiglio di Amministrazione | 45 |
| 10.1.2 | Collegio Sindacale..... | 52 |
| 10.1.3 | Alti Dirigenti..... | 58 |
| 10.1.4 | Soci Fondatori..... | 58 |
| 10.2 | Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti | 58 |
| 10.2.1 | Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione..... | 58 |
| 10.2.2 | Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale..... | 58 |
| 10.2.3 | Conflitti di interessi dei principali dirigenti..... | 58 |
| 10.2.4 | Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati | 58 |
| 10.2.5 | Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti | 59 |
| 11 | PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 60 |
| 11.1 | Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale | 60 |
| 11.2 | Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto | 60 |
| 11.3 | Recepimento delle norme in materia di governo societario..... | 60 |
| 12 | DIPENDENTI..... | 61 |
| 12.1 | Dipendenti..... | 61 |
| 12.2 | Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione | 61 |
| 12.3 | Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale | 61 |
| 13 | PRINCIPALI AZIONISTI..... | 62 |
| 13.1 | Principali azionisti dell'Emittente | 62 |
| 13.2 | Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente | 62 |
| 13.3 | Soggetto controllante l'Emittente..... | 62 |
| 13.4 | Patti Parasociali..... | 62 |
| 14 | OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 63 |
| 15 | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 | 64 |
| 15.1 | Capitale sociale | 64 |
| 15.1.1 | Capitale sociale sottoscritto e versato..... | 64 |
| 15.1.2 | Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali | 64 |
| 15.1.3 | Azioni proprie | 64 |
| 15.1.4 | Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con <i>warrant</i> | 64 |

| | | |
|--------|--|----|
| 15.1.5 | Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale | 64 |
| 15.1.6 | Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo..... | 64 |
| 15.1.7 | Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione | 64 |
| 15.2 | Atto costitutivo e statuto sociale | 66 |
| 15.2.1 | Oggetto sociale e scopi dell'Emittente | 66 |
| 15.2.2 | Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale..... | 67 |
| 15.2.3 | Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti..... | 69 |
| 15.2.4 | Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni | 71 |
| 15.2.5 | Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente | 72 |
| 15.2.6 | Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente | 73 |
| 15.2.7 | Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti | 74 |
| 15.2.8 | Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale..... | 74 |
| 16 | CONTRATTI RILEVANTI..... | 75 |
| 16.1 | Contratti rilevanti | 75 |
| 17 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI..... | 76 |
| 17.1 | Relazioni e pareri di esperti | 76 |
| 17.2 | Informazioni provenienti da terzi..... | 76 |
| 18 | INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI..... | 77 |
| | SEZIONE SECONDA..... | 78 |
| 1 | PERSONE RESPONSABILI..... | 79 |
| 1.1 | Persone responsabili | 79 |
| 1.2 | Dichiarazione di responsabilità | 79 |
| 2 | FATTORI DI RISCHIO | 80 |
| 3 | INFORMAZIONI FONDAMENTALI | 81 |
| 3.1 | Dichiarazione relativa al capitale circolante | 81 |
| 3.2 | Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi..... | 81 |
| 4 | INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE..... | 83 |
| 4.1 | Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione..... | 83 |
| 4.1.1 | Descrizione delle Azioni Ordinarie..... | 83 |
| 4.1.2 | Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse..... | 83 |
| 4.1.3 | Caratteristiche delle Azioni Ordinarie..... | 83 |
| 4.1.4 | Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie..... | 83 |
| 4.1.5 | Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie..... | 83 |
| 4.1.6 | Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse..... | 83 |
| 4.1.7 | Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie | 84 |
| 4.1.8 | Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie..... | 84 |
| 4.1.9 | Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie | 84 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.1.10 | Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso | 84 |
| 4.2.1 | Descrizione dei Warrant | 84 |
| 4.2.2 | Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi..... | 85 |
| 4.2.3 | Caratteristiche dei Warrant | 85 |
| 4.2.4 | Valuta di emissione dei Warrant | 85 |
| 4.2.5 | Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio | 85 |
| 4.2.6 | Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi | 93 |
| 4.2.7 | Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant..... | 93 |
| 4.2.8 | Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari | 94 |
| 4.2.9 | Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari..... | 94 |
| 4.2.10 | Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari | 94 |
| 4.3 | Regime fiscale..... | 94 |
| 4.4 | Regime fiscale relativo ai Warrant..... | 121 |
| 5 | POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA..... | 124 |
| 5.1 | Azionisti venditori..... | 124 |
| 5.2 | Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori | 124 |
| 5.3 | Accordi di <i>lock-up</i> | 124 |
| 6 | SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA | 126 |
| 7 | DILUIZIONE..... | 127 |
| 7.1 | Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali..... | 127 |
| 8 | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 132 |
| 8.1 | Soggetti che partecipano all'operazione | 132 |
| 8.2 | Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione | 132 |

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo.

| | |
|------------------------------------|---|
| AIM Italia | Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. |
| Assemblea Straordinaria | L'Assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 9 ottobre 2017, che ha deliberato in merito, tra l'altro, all'Aumento di Capitale, all'Aumento di Capitale Warrant e allo Statuto. |
| Aumento di Capitale | L'aumento di capitale della Società, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia, per un ammontare massimo di nominali Euro 170.000.000,00, mediante emissione di massime numero 17.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, cui è attribuito n. 1 Warrant gratuito in ragione di ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte, deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società. |
| Aumento di Capitale Warrant | L'aumento di capitale sociale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 487.560, mediante emissione di massime numero 4.875.600 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio di massimi numero 17.000.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società. |
| Azioni di Compendio | Le massime n. 4.875.600 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant. |
| Azioni Ordinarie | Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia. |
| Azioni Speciali | Le massime n. 480.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive di diritto di voto e convertibili in Azioni Ordinarie, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 6.3 dello Statuto. |

| | |
|---|--|
| Banor SIM | Banor SIM S.p.A. con sede legale in Milano, Via Dante n. 15. |
| Banca Akros | Banca Akros S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Eginardo n. 29, società facente parte del gruppo facente capo a Banco BPM S.p.A.. |
| Banca Aletti | Banca Aletti S.p.A. con sede legale in Milano, Via Roncaglia n. 12, società facente parte del gruppo facente capo a Banco BPM S.p.A.. |
| Borsa Italiana | Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. |
| Consob | La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3. |
| Conto Corrente Vincolato | Uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società sui quali saranno depositate le Somme Vincolate. |
| Data di Ammissione | La data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana. |
| Data di Avvio delle Negoziazioni | La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana. |
| Data del Documento di Ammissione | La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente avvenuta in data 12 ottobre 2017, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista Data di Ammissione. |
| Documento di Ammissione | Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia. |
| Emittente o Società o Industrial Stars of Italy 3 o Indstars 3 | Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, R.E.A. n. MI-2127016, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09993220962. |
| Joint Bookrunners | Banca Akros e Banor SIM. |
| Global Coordinator | Banca Akros. |
| Escrow Agent | Banca Akros, quale soggetto cui è stato conferito mandato di verificare le istruzioni di vincolo relativo alle Somme Vincolate. |
| Monte Titoli | Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6. |

| | |
|---|--|
| Nomad o Nominated Adviser | Banca Akros. |
| Offerta | L'offerta di sottoscrizione di massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta a (i) investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (Investitori Qualificati); e (ii) altre categorie di investitori, diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (Investitori Non Qualificati). L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno 100.000 Euro per investitore e per ogni offerta separata. |
| Operazione Rilevante | Potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento, nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società. |
| Prezzo di Offerta | Il prezzo, pari ad Euro 10,00, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte. |
| Principi contabili internazionali o IAS/IFRS | Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. |
| Regolamento 11971 | Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. |
| Regolamento Emittenti Italia | Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni. |
| Regolamento Nomad | Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers |

approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento Warrant

Il regolamento dei *Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.ö*, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società.

Sistema Monte Titoli

Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.

Società di Revisione o KPMG

KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27.

Società Promotrici

Congiuntamente Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 (*öGioberö*); Spaclab 2 S.r.l. con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11524810014 (*öSpaclab 2ö*) e Spaclab 3 S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11747500012 (*öSpaclab 3ö*).

Somme Utilizzabili

Gli importi costituiti: (i) dalle risorse iniziali corrispondenti ad un importo pari a massimi Euro 4,8 milioni derivanti dalla sottoscrizione di Azioni Speciali, sottoscritte e liberate ad un prezzo di Euro 10,00 cadauna dalle Società Promotrici; (ii) dal 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate; e (iii) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto, da massimo 10% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione.

Somme Vincolate

Gli importi derivanti dall'Offerta depositati di tempo in tempo sul Conto Corrente Vincolato, che potranno essere utilizzati: (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa, (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (b) fino all'10% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto.

Specialista

Banca Akros.

Statuto Sociale o Statuto

Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia.

Termine Massimo

La prima tra le seguenti date: (i) il 30 giugno 2020; ovvero, se anteriore, (ii) la scadenza del 24° mese successivo alla Data di Ammissione; fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo relativo all'Operazione Rilevante che sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento AIM Italia, la durata della Società sarà automaticamente estesa sino allo scadere del 6° mese successivo a tale data.

Testo Unico o TUF

Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.

Warrant

I *warrant* denominati *Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.ö*, che conferiscono ai loro titolari il diritto ad ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

SEZIONE PRIMA

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2 REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 9 ottobre 2017, l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, subordinatamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 30 giugno 2018, 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 12 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 30 giugno 2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali e, precisamente, semestrali.

4 FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant*.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa

Indstars 3 è stata costituita il 12 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2 Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo (i.e. la prima delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020 ovvero, se anteriore, (ii) la scadenza del 24° mese successivo alla Data di Ammissione; fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo relativo all'Operazione Rilevante che sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento AIM Italia, la durata della Società sarà automaticamente estesa sino allo scadere del 6° mese successivo a tale data. Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale data, anche a causa di talune variabili non controllabili dall'Emittente, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia. La Società ha in programma di realizzare la propria strategia attraverso acquisizioni di partecipazioni in società di medie dimensioni non quotate ovvero

attraverso aggregazioni con tali società da attuarsi anche mediante fusione, scissione ovvero operazioni di conferimento, in ogni caso previa modifica del proprio oggetto sociale. L'Emittente non può escludere che si verifichi l'ipotesi che la società *target* selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto all'ammontare dei proventi dell'Offerta. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà e proporrà all'Assemblea, congiuntamente alla proposta dell'Operazione Rilevante, eventuali ipotesi di impiego delle risorse ancora disponibili, tra le quali potrebbero esservi anche operazioni societarie che consentano di proseguire nell'attività di impiego dei proventi dell'Offerta non destinati all'Operazione Rilevante.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche rispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalla capacità del *management* dell'Emittente di individuare società con le predette caratteristiche e di negoziare con gli azionisti le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione e di aggregazione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante né ha selezionato e/o valutato specifiche operazioni da porre in essere. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Inoltre, l'avvicinarsi alla scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società. In particolare, qualora non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'articolo 7.3 dello Statuto dell'Emittente prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale (le **“Somme Vincolate”**) sarà depositata sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto; e (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società. Si precisa che, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare: (i) le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali; (ii) il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate; nonché (iii) in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto, fino all'1% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio ó essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile ó della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società, i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso

L'articolo 15.3 dello Statuto della Società prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di soci che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, con riferimento all'Operazione Rilevante e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera, comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, la Società non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante. In tal caso, l'Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per perseguire l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso il compimento dell'Operazione Rilevante. Qualora l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale Termine Massimo, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Qualora, invece, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, con riferimento all'Operazione Rilevante e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera, comporti per la Società un esborso netto complessivo inferiore al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea e sia, pertanto, tale da consentire l'attuazione dell'Operazione Rilevante, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante mediante *inter alia* l'assunzione di indebitamento finanziario ovvero la raccolta di mezzi attraverso, ad esempio, nuovi aumenti di capitale, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, tra l'altro, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito, ovvero dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della società *target* individuata, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di implementare aumenti di capitale.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili. Nel caso in cui i costi operativi, i costi di quotazione ed i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *target* e allo svolgimento della relativa attività di *due diligence* fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *target* ovvero richiedere all'Assemblea dei soci l'utilizzo di parte delle Somme Vincolate diverse dalle Somme Utilizzabili.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.6 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence*

L'Operazione Rilevante sarà attuata dall'Emittente previo svolgimento di un'appropriate attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla società *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence* si potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati della Società nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente.

Si segnala, infine, che qualora la società *target* venisse individuata in prossimità dello scadere del Termine Massimo, la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

4.1.7 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dal *management* della Società.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove l'Emittente non fosse in grado di sostituire tempestivamente dette figure con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, potrebbero

determinarsi effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Emittente.

Per ulteriori informazioni sul *management* della Società, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.8 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità dell'Emittente, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

L'ammontare dei dividendi che l'Emittente sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi, anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.9 Rischi connessi all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Industrial Stars of Italy 3

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto della Società, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa, (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, e (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (b) fino all'8% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto. Nel caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi (anche in relazione a responsabilità precontrattuale derivante dall'interruzione delle trattative finalizzate all'esecuzione dell'Operazione Rilevante), incluse pubbliche autorità, ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti e, conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario qualora gli istituti bancari presso i quali sono depositate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione dei depositi in essere.

L'eventuale diminuzione delle Somme Vincolate potrebbe, inoltre, comportare una riduzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso e/o in caso di scioglimento della Società che, anche in attuazione delle normativa applicabile, potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.10 Rischi connessi ad eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno la totalità delle Azioni Speciali, qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

In particolare si segnala che dalla Data di Avvio delle Negoziazioni: (i) Giovanni Cavallini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di Giober (della quale detiene il 50% e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali; (ii) Attilio Francesco Arietti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di SpacLab 3 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali, e deterrà indirettamente, per il tramite di SpacLab 2 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 38.400 Azioni Speciali.

Non si può escludere che, in considerazione delle cariche ricoperte dai membri del Consiglio di Amministrazione, possano emergere eventuali situazioni di conflitto di interesse con riferimento all'individuazione della *target* ai fini dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della società *target*

Si segnala che la Società intende focalizzare la propria attenzione nei confronti di società italiane non quotate, di medie dimensioni, attive sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Al fine di poter cogliere le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato, inoltre, l'investimento della Società non escluderà specifici settori, fatta eccezione per le società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, ovvero per le società in fase di *start-up* e le imprese in situazione di crisi o dissesto.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati nonché i rischi correlati all'Emittente dipenderanno prevalentemente dal settore di attività della società *target* oggetto del potenziale investimento.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha individuato specifici settori di attività sui quali focalizzare la propria attenzione; conseguentemente, non è possibile valutare correttamente il profilo di rischio che assumerà la Società nel perseguimento e nell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una potenziale *target*, il Consiglio di Amministrazione della Società cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività della società *target* nonché al settore di attività in cui la medesima *target* opera; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili dall'Emittente, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *target*.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2 Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare i propri investimenti in società italiane non quotate.

I rischi connessi ad investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della società *target* in cui investire, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

L'Emittente si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare una o più società *target* con la/e quale/i realizzare l'Operazione Rilevante. A tal riguardo, si segnala che la presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati dell'Emittente in quanto tali operatori potrebbero, a seconda dei casi, essere dotati di risorse

superiori e/o di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto a quelle di cui dispone la Società.

Inoltre, aspetti quali (i) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; (ii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso che potrebbero ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o, quanto al diritto di recesso, impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea della Società; (iii) la conversione delle Azioni Speciali ovvero l'esercizio dei Warrant e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non incontrare il parere favorevole dei soci della/e *target* individuata/e per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.4 Rischi connessi all'utilizzo del *öbail-inö*

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come *öBRRDö* (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 180/2015, ha previsto taluni strumenti da adottare per la risoluzione della situazione di crisi di una banca, garantendo la continuità delle funzioni essenziali della stessa e riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti.

In particolare, è previsto che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, Banca d'Italia disponga: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *öbail-inö* o *ösalvataggio internoö*, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il *öbail-inö* si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei *öproprietariö* della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni o al fine di ricapitalizzare la banca o e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

L'ordine di partecipazione alle perdite per il *“bail-in”* è dunque il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi, per l'importo eccedente Euro 100.000.

L'articolo 49 del D.Lgs. n. 180/2015 prevede che siano escluse dall'ambito di applicazione del *“bail-in”* alcune passività, tra cui *“qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi di investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili”*.

Qualora l'istituto bancario presso cui sono depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del *“bail-in”* prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.2.5 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi

In data 7 settembre 2017, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha confermato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale che rimangono pertanto invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. In data 7 settembre 2017, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha confermato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale che rimangono pertanto invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero in caso di scioglimento, potrebbe avere la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali, nonché, in subordine, fino all'1% delle Somme Vincolate ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto. Laddove tali somme non risultassero sufficienti, si potrebbero verificare conseguenze negative a carico degli investitori.

4.2.6 Rischi connessi al quadro normativo in cui opera l'Emittente

In considerazione del fatto che l'Emittente svolge un'attività ampiamente condizionata dalle vigenti e applicabili disposizioni normative e regolamentari, eventuali modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento potrebbero comportare effetti negativi sull'attività della Società. Inoltre, non vi è certezza che l'Emittente sia in grado di recepire e/o di adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni modificative dell'attuale regime normativo e/o regolamentare vigente, con conseguenti effetti negativi sulle proprie risultanze gestionali.

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittente, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie ed i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi o si mantenga un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, si segnala che la normativa sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF non è applicabile alle società che sono ammesse sull'AIM Italia se non sulla base di previsioni statutarie da adottarsi su base volontaria. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo volontario alle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, in quanto compatibili.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 19 ottobre 2017.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione) ovvero le adesioni fossero inferiori a quanto offerto nell'ambito dell'Offerta, il capitale effettivamente versato dell'Emittente potrebbe essere inferiore all'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore alle massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.3.4 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente, nel caso in cui:

- entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

4.3.5 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno complessivamente un numero di Azioni Speciali dell'Emittente pari a massime n. 480.000, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 6.3 dello Statuto (al riguardo, si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi, ai vari livelli di offerta, in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso ipotetiche. Si segnala che le seguenti tabelle non tengono conto degli interessi attivi.

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria)

FATTORI DI RISCHIO

| Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie | Operazione Rilevante (Conversione di 1/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 2/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del totale delle Azioni Speciali) | |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| 0% | 0,95 | 0,86 | 1,50 | 1,37 | 1,99 | 1,82 |
| 10% | 1,03 | 0,94 | 1,63 | 1,48 | 2,15 | 1,97 |
| 15% | 1,08 | 0,98 | 1,70 | 1,55 | 2,24 | 2,05 |
| 20% | 1,13 | 1,02 | 1,78 | 1,62 | 2,35 | 2,15 |
| 25% | 1,19 | 1,08 | 1,87 | 1,70 | 2,46 | 2,25 |
| 30% | 1,25 | 1,14 | 1,97 | 1,80 | 2,58 | 2,36 |

In ipotesi di utilizzo dell'0% delle Somme Vincolate il calcolo delle diluizioni, a parità di altre ipotesi, è il seguente:

| Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria) | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie | Operazione Rilevante (Conversione di 1/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 2/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del totale delle Azioni Speciali) | |
| | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| 0% | 1,04 | 0,95 | 1,59 | 1,45 | 2,07 | 1,90 |
| 10% | 1,12 | 1,03 | 1,71 | 1,57 | 2,23 | 2,05 |
| 15% | 1,17 | 1,07 | 1,79 | 1,63 | 2,32 | 2,13 |
| 20% | 1,22 | 1,11 | 1,86 | 1,71 | 2,42 | 2,22 |
| 25% | 1,28 | 1,17 | 1,95 | 1,79 | 2,53 | 2,33 |
| 30% | 1,34 | 1,22 | 2,05 | 1,88 | 2,65 | 2,44 |

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant

Il numero dei Warrant da emettere è di massimi n. 17.000.000 in caso di (i) integrale impiego delle risorse raccolte a fronte della sottoscrizione delle massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e (ii) assenza di recessi da parte dei soci a seguito dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto.

In sede di Offerta i Warrant sono abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte.

FATTORI DI RISCHIO

Ai soggetti che: (i) non abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito dell'Assemblea di approvazione di una Operazione Rilevante o (ii) saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia di una Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, esclusi coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, ma inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società) sarà assegnato gratuitamente, entro il 2° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, un numero di Warrant quale risultante dalla seguente formula e, comunque, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie aventi diritto:

$$\text{numero Warrant} = (A \times (B/C)) \times (D/E)$$

dove:

- A = indica i Warrant residuali rispetto a quelli assegnati nell'ambito dell'Offerta e della relativa Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, inclusi nel computo quelli assegnati a coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società, ma esclusi dal computo quelli abbinati alle predette Azioni Ordinarie riacquistate dalla Società);
- B = indica l'importo della porzione delle Somme Vincolate utilizzata, a qualunque titolo, nel contesto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante;
- C = indica l'importo totale delle Somme Vincolate esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- D = indica il numero delle Azioni Ordinarie (escluse le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) detenute il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- E = indica il numero totale delle Azioni Ordinarie (escluse le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Si precisa che i Warrant abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie in sede di Offerta saranno esercitabili secondo il rapporto B / C.

La formula di cui sopra tiene conto dell'ipotesi di eventuale utilizzo di soltanto una porzione delle Somme Vincolate che potrebbe comportare il diritto di esercizio di un minor numero di Warrant secondo quanto disciplinato nel Regolamento.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7 Rischi connessi ai conflitti di interessi

Banca Akros, che ricopre il ruolo di Global Coordinator, Nomad, Specialist e Joint Bookrunner e che colloca anche per il tramite di Banca Aletti, e Banor SIM, che ricopre il ruolo di Joint Bookrunner, si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettueranno, insieme con altri intermediari, per la quota di competenza, il collocamento delle Azioni Ordinarie e

FATTORI DI RISCHIO

dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepiranno commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, Banca Akros, Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartengono Banca Akros e Banca Aletti) e Banor SIM (e/o una delle società da quest'ultima controllate e/o collegate), nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di *trading, lending, investment banking, asset management* e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o delle Società Promotrici, a fronte dei quali percepiranno commissioni.

Infine, Banca Akros svolgerà il ruolo di Escrow Agent incaricato dall'Emittente.

In aggiunta, Banca Akros, Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartengono Banca Akros e Banca Aletti) e Banor SIM potranno essere uno degli intermediari presso cui saranno depositate le Somme Vincolate e pertanto, con riferimento anche a detto ruolo, potrà percepire commissioni (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione).

5 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è stata costituita con la denominazione di *Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.*, anche in forma abbreviata *Indstars 3 S.p.A.*, capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Cesare Biondo, repertorio n. 4299, raccolta n. 3547.

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 09993220962.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 12 luglio 2017. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2020 ovvero, se anteriore, sino alla scadenza del 24° mese dalla Data di Ammissione; fermo restando che, qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo relativo all'Operazione Rilevante che sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento AIM Italia, la durata della Società sarà automaticamente estesa sino allo scadere del 6° mese successivo a tale data.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

Indstars 3 è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via Senato, n. 20, tel. +39 02 76311445, fax +39 02 77331558, e-mail arietti@indstars.it.

5.1.5 Fatti importanti nella evoluzione dell'attività dell'Emittente

Indstars 3 è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie e funzionali ad acquisire una società operativa (c.d. *target*), con la quale dar luogo ad una Operazione Rilevante.

In data 9 ottobre 2017, l'Assemblea Straordinaria dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento, nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata. In

ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente.

Indstars 3 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un *management* di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di *start-up* e delle imprese in situazione di crisi o dissesto.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia di: (i) un numero di azioni ordinarie pari a massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie; e (ii) un numero massimo di Warrant pari a n. 8.500.000 Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno 100.000 Euro per investitore e per ogni offerta separata.

Con riferimento ai Warrant, si segnala che in sede di Offerta i Warrant sono abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte. Inoltre, ai soggetti che: (i) non abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito dell'Assemblea di approvazione di una Operazione Rilevante o (ii) saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia di una Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, esclusi coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, ma inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società), sarà assegnato gratuitamente, entro il 2° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, un numero di Warrant quale risultante dalla seguente formula e, comunque, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie aventi diritto:

$$\text{numero Warrant} = (A \times (B/C)) \times (D/E)$$

dove:

- A = indica i Warrant residuali rispetto a quelli assegnati nell'ambito dell'Offerta e della relativa Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, inclusi nel computo quelli assegnati a coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società, ma esclusi dal computo quelli abbinati alle predette Azioni Ordinarie riacquistate dalla Società);
- B = indica l'importo della porzione delle Somme Vincolate utilizzata, a qualunque titolo, nel contesto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante;
- C = indica l'importo totale delle Somme Vincolate esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- D = indica il numero delle Azioni Ordinarie (escluse le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) detenute il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

E = indica il numero totale delle Azioni Ordinarie (escluse le azioni rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria di Indstars 3.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 3 ottobre 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia.

In data 12 ottobre 2017, la Società ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 17 ottobre 2017.

5.2 Investimenti

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziarie

Considerato che Indstars 3 è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione

Considerato che Indstars 3 è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione delle principali attività di Industrial Stars of Italy 3

Indstars 3 è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia, ossia una società appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e di selezione, un'operazione di acquisizione e/o aggregazione con una società operativa (c.d. *target*).

La Società ha, infatti, per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento, nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha svolto negoziazioni in relazione all'Operazione Rilevante né intende avviare trattative con alcuna società *target* fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente.

Per queste caratteristiche l'investimento in azioni dell'Emittente può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2 Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L'investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

È qualità, competenze ed esperienza del management: il *management* della Società è composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale quali *top manager* di società quotate ed esperti di *merger and acquisition* internazionale, nonché con particolare riferimento al dott. Arietti e all'ing. Cavallini di soggetti che hanno maturato una significativa esperienza nell'ambito delle *spac*;

È assenza di costi di gestione: nessun costo di gestione sarà sopportato dagli investitori di Indstars 3 in assenza dell'Operazione Rilevante (con la precisazione che - come descritto nel precedente Paragrafo 4.1.9 - fino all'1% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione potrà essere utilizzato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto, per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società). In caso di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante le Società Promotrici avranno il diritto di convertire un terzo delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dalle Società Promotrici saranno convertite in Azioni

Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante;

- É liquidità dell'investimento: le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società saranno negoziati sull'AIM Italia rendendo pertanto l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori, assecondando così le diverse strategie e profili di investimento;
- É contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: molte società industriali italiane sono *leader* in settori di nicchia in Italia ed all'estero nonché sono dotate di elevata redditività e potenziale di espansione internazionale. Nell'attuale contesto di mercato tali società possono necessitare di risorse finanziarie e pertanto il modello della SPAC è potenzialmente attrattivo per tali soggetti;
- É diritto di recesso: gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso, pur rimanendo comunque titolari dei Warrant;
- É poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta ed il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di Indstars 3. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante, potranno recedere dalla Società. Inoltre, le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto recesso da parte di un numero di soci che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

6.1.3 Strategia di investimento. Rilievi preliminari

La Società intende condurre la propria strategia di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Indstars 3 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un *management* di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di *start-up* e delle imprese in situazione di crisi o dissesto.

La Società intende effettuare la ricerca della società *target* principalmente nei seguenti ambiti:

- É società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione ed i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a fronte dell'immissione delle risorse finanziarie della Società con l'obiettivo di finanziare un piano di sviluppo;
- É società partecipate da fondi di *private equity* impossibilitati, o comunque non interessati, ad immettere ulteriori capitali di rischio per finanziarne lo sviluppo e per i quali la quotazione può rappresentare a tempo debito una buona opportunità di *exit*;
- É società considerate non più strategiche da gruppi italiani o multinazionali di controllo a seguito di riorganizzazioni o mutamenti strategici dai relativi azionisti di controllo, perché interessati, ad esempio, a concentrare le proprie risorse finanziarie e l'attività del *management* sul *core business*.

La Società ha intenzione di impiegare i capitali raccolti in sede di Offerta con l'obiettivo primario di finanziare i piani di sviluppo della società *target*.

6.1.3.1 Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento dell'Emittente

L'attività di investimento della Società sarà principalmente rivolta agli investimenti in favore di società *target* che abbiano un *business model* caratterizzato da:

- É posizionamento strategico difendibile: la società *target* si dovrà caratterizzare per un buon posizionamento competitivo, attuale o potenziale, in una o più nicchie di mercato che per *knowhow* di prodotto e/o di processo, tipologia della clientela, quota di mercato relativa, marchio, posizionamento nei canali di distribuzione, presenza in mercati esteri abbia elevate barriere all'ingresso e, pertanto, risulti facilmente difendibile;
- É generazione di cassa storica e prospettica sostanzialmente positiva: Indstars 3 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che storicamente abbiano realizzato uno stabile sviluppo operativo e di generazione di cassa e che presentino un *business model* adeguato al loro mantenimento e/o sviluppo prospettico;
- É prospettive di crescita significative, sia a livello nazionale che a livello internazionale: Indstars 3 intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che abbiano una prospettiva di crescita sia a livello nazionale sia a livello internazionale in quanto a giudizio della Società, nell'attuale contesto di mercato, le aziende di medie dimensioni italiane hanno l'esigenza di intraprendere piani di espansione in mercati esteri, a livello commerciale e/o produttivo, per mantenere o rafforzare la propria posizione competitiva nazionale;
- É management aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda: Indstars 3 intende rivolgere la propria attenzione verso società *target* con un *management* propenso a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti privilegiando piani di sviluppo internazionali.

È opportuno precisare che i criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità di investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.

6.1.3.2 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Indstars 3 intende realizzare l'Operazione Rilevante con una società *target* italiana non quotata di medie dimensioni. L'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il Termine Massimo ed in essa si prevede di proporre all'Assemblea di impiegare un importo sostanziale, di solito non inferiore al 50% delle somme di volta in volta a disposizione della Società per tale Operazione Rilevante. L'Operazione Rilevante potrebbe essere altresì finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento ed ulteriori aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

6.1.3.3 Requisiti geografici, settoriali e dimensionali della società *target* oggetto di investimento

Indstars 3 rivolgerà la propria attenzione soprattutto verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, che operano sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento attualmente presenti sul mercato, la Società non ha individuato specifici settori. Tuttavia, Indstars 3 esclude le società operanti nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché le società in fase di *start-up* e le imprese in situazione di crisi o dissesto.

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento.

6.1.3.4 Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento

Per l'individuazione della possibile opportunità di investimento, l'Emittente si avvarrà della rete di contatti e conoscenze del proprio *management*.

Tale vasta rete di contatti, che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per l'Emittente, in particolare comprende:

- imprenditori e *manager* attivi in diversi settori industriali;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati sia per conto di acquirenti sia di venditori;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
- fondi di *private equity*;
- operatori del settore bancario;
- banche di investimento.

In particolare, la procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro sullo svolgimento di una adeguata attività di *due diligence* (quali, ad esempio, *business*, legale, contabile, fiscale e ambientale).

6.1.3.5 Procedura per la realizzazione dell'Operazione Rilevante e diritto di recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata verrà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di Indstars 3 all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Condizioni necessarie per l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci saranno:

- É il voto favorevole da parte della maggioranza dei soci detentori di Azioni Ordinarie sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante e sulla conseguente modifica dell'oggetto sociale di Indstars 3; e
- É l'esercizio del diritto di recesso, con riferimento all'Operazione Rilevante e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera, da parte di un numero di soci che non comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, sono escluse dal diritto di voto le Azioni Speciali detenute dalle Società Promotrici.

In caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione della Società inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, con riferimento a quest'ultima e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio ó essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile ó della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

6.1.4 Eventuali operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante

Fermo restando il limite minimo all'investimento di cui al precedente Paragrafo 6.1.3.2, l'Emittente non può escludere che si verifichi l'ipotesi che la società *target* selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto all'ammontare dei proventi dell'Offerta. In tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà e proporrà all'Assemblea, congiuntamente alla proposta dell'Operazione Rilevante, eventuali ipotesi di impiego delle risorse ancora disponibili, tra le quali potrebbero esservi anche operazioni societarie che consentano di proseguire nell'attività di impiego dei proventi dell'Offerta non destinati all'Operazione Rilevante.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, tra queste potrebbe rientrare l'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'Emittente, laddove ai fini dell'Operazione Rilevante venga proposta un'operazione societaria che preveda sostanzialmente la scissione nella società *target* delle risorse finanziarie destinate all'Operazione Rilevante, previa ammissione delle azioni della società *target* alle negoziazioni sull'AIM Italia e/o su un mercato regolamentato (subordinatamente all'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti). In alternativa, potrebbe essere proposta all'Assemblea la scissione in una società beneficiaria delle risorse finanziarie non necessarie ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, previa ammissione delle azioni di detta beneficiaria alle negoziazioni sull'AIM Italia (subordinatamente all'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti) e fermo restando che detta ultima società avrebbe una struttura societaria del tutto analoga a quella dell'Emittente (ivi comprese le medesime facoltà di *exit* attribuite ai titolari di Azioni Ordinarie dell'Emittente) e una durata tale per cui l'investimento iniziale dei soci dell'Emittente non si protragga oltre un termine massimo coerente con quanto consentito dallo Statuto dell'Emittente, come modificato per effetto dell'Operazione Rilevante. In ogni caso i soci dell'Emittente avranno un ulteriore diritto di recesso, nel caso in cui non approvassero l'estensione della durata della società derivante dalla detta operazione di scissione (o altra operazione dagli effetti simili).

A tal riguardo l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.200.000,00, mediante emissione di massime n. 120.000 nuove Azioni Speciali come disciplinate dallo Statuto, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione agli attuali soci, subordinatamente al perfezionamento di un'Operazione Rilevante come individuata e definita nello Statuto, al prezzo unitario di Euro 10,00, come segue: al socio Giober S.r.l., per massime n. 55.200 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 552.000,00; al socio Spaclab 3 S.r.l., per massime n. 55.200 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 552.000,00; alla società Spaclab 2 S.r.l., per massime n. 9.600 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 96.000,00 e da sottoscrivere entro il termine di durata della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7, del Documento di Ammissione.

Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società potrebbe invece proporre all'Assemblea, chiamata a deliberare sull'Operazione Rilevante, la restituzione delle risorse non necessarie per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante, mediante distribuzione di riserve ai soci della Società (che non abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Società, con riferimento all'Operazione Rilevante e nei termini che saranno definiti dalla relativa delibera).

6.1.5 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 Il contesto di riferimento. I principali mercati

Si fornisce qui di seguito un quadro di sintesi del mercato in cui opera l'Emittente sulla base delle fonti disponibili alla Data del Documento di Ammissione.

Le informazioni ed i dati qui riportati sono tratti dal rapporto A.I.F.I. (Associazione Italiana del *Private Equity*), che riporta la situazione del mercato degli investimenti in società non quotate nell'anno 2016.

Il mercato di riferimento è quello degli investimenti nel capitale di società italiane non quotate di piccole e medie dimensioni effettuati da fondi di *private equity* e *holding* di partecipazioni.

Gli operatori internazionali hanno coperto il 69% del mercato in termini di capitali investiti. Al secondo posto si collocano gli operatori a matrice pubblica con il 17%. Tra i *players* nazionali, la categoria di operatori che ha realizzato il maggior numero di investimenti sono gli operatori a matrice privata (con 147 operazioni, pari a circa il 46% del mercato), seguite dai venture capital (60 operazioni, pari al 19%).

L'ammontare medio delle operazioni è salito da Euro 13,5 milioni nel 2015 a Euro 25,4 milioni nel 2016. Il 2016 ha visto 6 operazioni con investimento di *equity* compreso tra Euro 150 e 300 milioni (*large deals*) ed altre 11 di ammontare superiore a Euro 300 milioni (*mega deals*). I *large* e *mega deals* hanno assorbito *equity* per Euro 6.081 milioni, pari al 74% degli investimenti totali.

Durante il 2016 il comparto dell'*early stage* ha mostrato una crescita sia in termini di numero di operazioni, passate da 122 nel 2015 a 128 nel 2016, con un incremento del 5%, sia dell'ammontare investito, passato da Euro 74 milioni nel 2015 ad Euro 104 milioni nel 2016 (+39%). Il segmento *expansion*, invece, nel 2016 risulta in calo in termini di numero di operazioni (67 contro 76 del 2015), ma in aumento in termini di ammontare delle risorse investite (Euro 710 milioni contro Euro 306 milioni del 2015).

Nel segmento dei *buy-out* è confluito nel 2016 il 70% dei capitali investiti, pari ad Euro 5.772 milioni, con una crescita del 83% rispetto ad Euro 3.154 milioni del 2015. Nel 2016 sono state rilevate 98 operazioni contro le 99 operazioni del 2015.

In termini di ripartizione geografica, il 76% del numero delle operazioni è stato effettuato su società basate nel Nord Italia, seguito dal Centro Italia con il 14%, mentre il numero di investimenti effettuati nel Sud Italia e Isole è stato pari al 10%. In termini di capitali investiti resta molto forte la concentrazione nel Nord Italia, che ha assorbito il 90% delle risorse complessivamente investite in Italia.

In termini di settori, la maggior parte delle risorse è stata destinata al settore ICT (62 operazioni con una quota del 19% sul totale) seguito dal comparto dei beni e servizi industriali (16%) e da quello medicale (10%).

Relativamente alla distribuzione del numero di investimenti per dimensione delle aziende target, il maggior numero di operazioni (80%) si riscontra su quelle di taglia medio piccola, con meno di 250 dipendenti. Queste società hanno assorbito nel 2016 capitali per Euro 6.553 milioni. Il 9% delle

risorse totali si rivolge invece a società di maggiori dimensioni nelle quali viene effettuato il 20% del numero totale delle operazioni.

Per quanto attiene i disinvestimenti questi hanno toccato nel 2016 l'importo di Euro 3.656 milioni, in crescita del 26% rispetto agli Euro 2.903 milioni registrati l'anno precedente. Sono state rilevate 145 dismissioni con un calo del 19% rispetto al 2015.

In termini di ammontare disinvestito, il 56% delle dismissioni sono state effettuate a favore di operatori finanziari. La vendita a *partner* industriali - storicamente la tipologia di *exit* più utilizzata - ha contato per il 34% in termini di ammontare, seguita da *buy back* e altre vendite sul mercato azionario che coprono il 7%. IPO e cessioni *post IPO*, nonché i *write-off*, coprono invece il 3% dei casi osservati.

Il maggior numero di dismissioni riguarda operazioni di *buy-out* (38%), seguite da *expansion capital* (38%), dagli *early stage* (19%) e da *infrastructure* (3%).

Risulta notevole ed in continua crescita l'affermazione delle SPAC in Italia dal 2011 al 2017. In tale periodo, 15 SPAC, o veicoli equivalenti, sono stati formati. La raccolta totale delle SPAC in questo periodo è stata pari a Euro 1.500 milioni circa. Le SPAC paiono dunque affermarsi sul mercato italiano come una nuova *asset class* ed uno strumento di quotazione conforme alle esigenze delle società italiane di media dimensione.

Alla luce di quanto esposto, si può desumere che l'attività di investimento in capitale di rischio in imprese di piccola e media dimensione sia destinata a ricoprire un ruolo sempre più importante nel nostro paese.

Le opportunità sono create, tra l'altro, dai passaggi generazionali nonché dalla necessità ormai imprescindibile per la gran parte delle società italiane di crescere dimensionalmente e geograficamente. La globalizzazione dei mercati impone il raggiungimento di dimensioni maggiori e richiede il presidio di mercati geograficamente e culturalmente lontani. Si impongono quindi una crescita dimensionale ed un'evoluzione organizzativa che non possono essere conseguite senza immissione di nuove risorse finanziarie.

In questo contesto l'immissione di capitale di sviluppo nelle società italiane che hanno la volontà e la capacità di affrontare questa evoluzione è da un lato un'esigenza imprescindibile per le stesse e dall'altro un'opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi queste società, generalmente non quotate sui mercati regolamentati, risultano non raggiungibili se non attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Indstars 3. La Società è stata costituita in data 12 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa. Indstars 3, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Le Società Promotrici hanno concesso alla Società, a titolo gratuito, la licenza d'uso non esclusiva (la "Licenza") sul nome *Industrial Stars of Italy* e sulle relative declinazioni (tra cui *Indstars* e *ISI*), nonché sui segni distintivi che li includono (quali marchi, loghi, nomi a dominio, denominazioni sociali, ditta, insegne e loghi, unitamente ai simboli correlati) (nel complesso i "Segni Distintivi"), in tutte le loro forme di espressione (anche grafica), affinché la Società possa utilizzare i Segni Distintivi medesimi come parte della propria denominazione sociale e dei propri altri segni distintivi usati per contraddistinguere la propria attività. La durata di detta licenza è fissata sino alla prima tra: (i) la scadenza della durata della Società e (ii) la data di efficacia della Operazione Rilevante, fermo restando che qualora al perfezionamento della prima Operazione Rilevante residuino risorse sufficienti per un'ulteriore Operazione Rilevante, la durata della licenza è estesa sino alla data di efficacia di quest'ultima.

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna ulteriore dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

Indstars 3 è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia ed i cui strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La Società intende realizzare l'Operazione Rilevante con una società *target* italiana non quotata di medie dimensioni e nella quale si prevede di proporre all'Assemblea di impiegare un importo sostanziale, di solito non inferiore al 50% delle somme di volta in volta a disposizione della Società per tale Operazione Rilevante. Indstars 3 valuterà società operanti in diversi settori, ad esclusione di quelle attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di *start-up* e delle imprese in situazione di crisi o dissesto.

Con riferimento al rapporto con gli investitori, l'Emittente, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie: (i) non grava gli investitori dei costi ricorrenti di gestione (con la precisazione che, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali, il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate e, in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto, fino all'1% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione); (ii) l'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e il singolo azionista potrà individualmente optare, in caso di disaccordo con la maggioranza dell'Assemblea, di recedere dalla Società; e (iii) consente la liquidabilità dell'investimento, mediante l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia e prevedendo, inoltre, lo scioglimento e la conseguente liquidazione della Società, nel caso in cui entro il Termine Massimo non venga approvata l'Operazione Rilevante.

7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

7.2 Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto (vigente dalla Data di Avvio delle Negoziazioni), la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e integrato dall'Assemblea del 9 ottobre 2017 che, in conformità al citato articolo 16.1 dello Statuto, ha deliberato, tra l'altro, di ampliare, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 2 a 3 membri, nominando un consigliere in possesso dei sopra richiamati requisiti di indipendenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi e, precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 30 giugno 2018. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

| Nome e cognome | Carica | Luogo e data di nascita |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Giovanni Cavallini | Presidente | Milano, 28 dicembre 1950 |
| Attilio Francesco Arietti | Vice Presidente | Torino, 2 giugno 1950 |
| Stefano Paleari ⁽¹⁾ | Amministratore Indipendente | Milano, 24 gennaio 1965 |

⁽¹⁾ Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso i seguenti indirizzi: (i) Giovanni Cavallini in Milano, Piazza Castello n. 2; (ii) Attilio Arietti in Torino, Via XX Settembre n. 3; (iii) Stefano Paleari in Milano, Via Senato n. 20.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Giovanni Cavallini

Giovanni Cavallini ha conseguito la laurea in ingegneria civile *cum laude* presso il Politecnico di Milano nel luglio 1974. Dopo sei mesi di lavoro quale ricercatore-borsista presso l'Istituto di Scienze delle Costruzioni del Politecnico di Milano, sotto la supervisione del Prof. Giulio Maier, ha effettuato il servizio militare quale sottotenente di complemento nell'Aeronautica Militare, prima alla Scuola di Guerra Aerea di Firenze e successivamente alla base di Novara, dall'aprile 1975 al luglio 1976.

Dopo il congedo, ha frequentato per due anni (settembre 1976-giugno 1978) il corso di *Master in Business Administration* (MBA) presso la Harvard Business School di Boston (USA).

Da settembre 1978 inizia a lavorare presso The Boston Consulting Group, *leader* mondiale nella consulenza strategica, nella sede di Parigi. Numerosi sono gli incarichi svolti su progetti strategici per diversi tipi di industrie (meccanica, automobilistica, beni di largo consumo, alimentari,

costruzioni, petrolio, grande distribuzione, ecc.) in diversi Paesi (in particolare Francia, Italia, Spagna, Finlandia, USA). Nel 1984 viene nominato vicepresidente e *partner* della società a livello mondiale. Nel 1985 apre a Milano, con un altro *partner*, l'ufficio italiano di The Boston Consulting Group.

Dopo aver lasciato The Boston Consulting Group a fine 1987, inizia, nel gennaio 1988, un'attività imprenditoriale, fondando con alcuni soci due società nel settore della grande distribuzione: la Società Iniziative Commerciali (S.I.C.) per sviluppare grandi centri al dettaglio di bricolage, allora poco presenti in Italia, col marchio MisterBrico, e la Società Sviluppo Commerciale (S.S.C.), per sviluppare centri commerciali e ipermercati in Italia, con il marchio Al Gran Sole. In S.I.C. assume fin dalla sua creazione la carica di Amministratore Delegato, portando la società ad avere nel 1994 14 grandi magazzini di *bricolage* sparsi in tutta Italia, con un fatturato superiore ai 50 miliardi di lire e oltre duecento dipendenti. Contemporaneamente è consigliere di amministrazione di S.S.C., collaborando attivamente al suo sviluppo. Alla fine del 1993 S.S.C. conta sei ipermercati in Italia, con un fatturato superiore ai 300 miliardi di lire e con oltre 700 dipendenti.

A dicembre 1993, S.S.C. viene ceduta al gruppo francese di grande distribuzione Carrefour, costituendo la base su cui Carrefour costruirà la propria crescita in Italia negli anni successivi.

Analogamente, S.I.C. viene ceduta nel giugno 1994 al gruppo tedesco di grande distribuzione Tengelmann, che partendo dall'acquisizione dei 14 grandi magazzini MisterBrico, svilupperà la propria catena di *bricolage* in Italia col marchio OBI, che oggi conta 52 grandi magazzini in Italia e oltre 500 punti vendita nel mondo.

Nel giugno del 1994 viene nominato presidente di OBI Italia, con il compito, tra l'altro, di proseguire lo sviluppo della catena dei grandi magazzini di *bricolage*, che porterà a venti nel giugno 1996, data alla quale lascia OBI Italia per iniziare una nuova attività manageriale/imprenditoriale con Interpump Group nel quale l'ing. Giovanni Cavallini ha ricoperto la carica di amministratore delegato (1996-2006) e presidente del consiglio di amministrazione (2006-2013).

Nel 1996, Interpump Group è un gruppo meccanico, con sede a S. Ilario d'Enza (RE), che fattura 385 miliardi di lire e che viene acquisito da BC Partners, fondo di *private equity* inglese attivo in Italia dal 1988.

BC Partners nomina, nel maggio 1996, l'ing. Cavallini amministratore delegato di Interpump Group, che viene quotata alla Borsa di Milano nel dicembre 1996. Dal 1996 ad oggi Interpump Group ha registrato una forte crescita, sia in Italia che all'estero (USA e Germania, in particolare). Il Gruppo è quotato nel segmento STAR della Borsa Valori di Milano fin dalla creazione del segmento STAR stesso ed è una delle realtà più dinamiche ed internazionali nel settore delle medie aziende italiane.

Nel 2013 è stato promotore, insieme con Attilio Arietti, di Industrial Stars of Italy S.p.A. che, raccolti oltre 50 milioni di Euro, è stata ammessa sull'AIM Italia il 22 luglio 2013 e, successivamente, si è fusa con LU-VE Group S.p.A.

Nel 2016 è stato promotore con Attilio Arietti di Industrial Stars of Italy 2, una Spac che, raccolti 50,5 milioni di Euro, si è fusa nel luglio 2017 con SIT S.p.A., uno dei *leader* mondiali nei componenti per caldaie a gas e nei contatori "intelligenti" per il gas. L'ing. Cavallini è attualmente consigliere di amministrazione di SIT S.p.A..

L'ing. Giovanni Cavallini ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione indipendente di Brembo S.p.A., gruppo meccanico di alta tecnologia, quotata alla Borsa Valori di Milano, dal 2006 al 2017. Inoltre, dal 29 aprile 2016 è consigliere indipendente di Davide Campari-Milano S.p.A.

In Turchia è fino al 2015 Consigliere di Amministrazione indipendente di Migros T.A.S., la più importante società di grande distribuzione turca (supermercati e ipermercati, con 710 punti di vendita), con un fatturato nel 2011 di oltre TL (lire turche) 5.600 milioni (Euro 2.360 milioni), quotata alla Borsa di Istanbul.

Nel giugno 2012 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

Attilio Francesco Arietti

Attilio Francesco Arietti ha conseguito nel 1974 la laurea in Economia e Commercio *cum laude* e dignità di stampa presso l'Università degli Studi di Torino e nel 1978 un *Master in Business Administration* (MBA) presso la Harvard Business School di Cambridge (Massachusetts) USA. Nel 1975 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed oggi è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Attilio Arietti ha iniziato la propria attività professionale nel 1978 come *Assistant Manager* nel dipartimento *Management Consulting Services* di Deloitte & Touche (già Deloitte Haskins and Sells) presso le sedi di New York e Milano.

Nel 1980, Attilio Arietti ha fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa) di cui ha assunto altresì la carica di amministratore delegato. La società, iscritta all'Albo Speciale Consob fin dalla sua prima formazione, è una delle maggiori società italiane non *big four* di revisione ed organizzazione contabile la quale, nel 2009, operava sulla gran parte del territorio nazionale attraverso gli uffici di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Verona. Il Dottor Arietti ha cessato la carica di amministratore e dismesso la propria partecipazione azionaria di controllo nel 2009.

Dal 1980 al 2013, Attilio Arietti è stato *managing partner* di Dr Arietti & Associati, membro italiano di Baker Tilly International. Attraverso gli uffici di Torino e Milano la società opera nel campo della consulenza societaria e fiscale con particolare concentrazione sui montaggi di operazioni societarie straordinarie e supporto all'attività di M&A.

Nel 1999, Attilio Arietti ha fondato Arietti & Partners S.r.l. di M&A International. La Arietti & Partners S.r.l. è una società che attraverso gli uffici di Milano e Torino opera come specialista di operazioni di M&A nel *mid-market*. La società si occupa prevalentemente di operazioni *cross-border* assistendo società italiane ad effettuare acquisizioni, *joint ventures* o dismissioni all'estero e società straniere ad effettuare acquisizioni e dismissioni in Italia. La società agisce in costante contatto con molti fondi di *private equity* italiani e stranieri ed ha una vasta rete di contatti nel mondo dell'industria e della finanza nel Nord e Centro Italia. La società è il rappresentante esclusivo per l'Italia del gruppo M&A International Inc che opera con circa 600 professionisti in oltre 40 paesi del mondo e lavora in stretta collaborazione con lo stesso. Attualmente Attilio Arietti, oltre ad essere socio fondatore della Arietti & Partners S.r.l., è anche presidente ed amministratore delegato della stessa.

Tra il 2000 ed il 2010 Attilio Arietti ha ricoperto presso M&A International Inc. la carica dapprima di vice presidente Europa e Medio Oriente con responsabilità del coordinamento delle attività europee e mediorientali del gruppo e successivamente la carica di presidente e *chief executive*

officer, con responsabilità del coordinamento del gruppo a livello mondiale, nonché membro del comitato esecutivo.

Negli ultimi anni Attilio Arietti ha operato come consulente in numerose operazioni attraverso le quali società italiane hanno realizzato acquisizioni ovvero *joint ventures* in India, Cina, Stati Uniti, Svezia, Germania, Belgio, Danimarca, paesi dell'Europa dell'Est ed altri. Ha inoltre assistito numerose società straniere e fondi di *private equity* nell'effettuazione di acquisizioni e dismissioni in Italia. Il Dottor Attilio Arietti ha ricoperto e ricopre attualmente cariche di membro del collegio sindacale di numerose società industriali.

Nel 2013 è stato promotore, insieme con Giovanni Cavallini, di Industrial Stars of Italy S.p.A. che, raccolti oltre 50 milioni di Euro, è stata ammessa sull'AIM Italia il 22 luglio 2013 e, successivamente, si è fusa con LU-VE Group S.p.A, tra le società *leader* nella produzione di scambiatori di calore.

Nel 2016 è stato promotore con Giovanni Cavallini di Industrial Stars of Italy 2, una Spac che, raccolti 50,5 milioni di Euro, si è fusa nel luglio 2017 con SIT S.p.A., uno dei *leader* mondiali nei componenti per caldaie a gas e nei contatori "intelligenti" per il gas. Attilio Arietti è attualmente consigliere di amministrazione di SIT S.p.A..

Il Dottor Arietti è socio dell'Associazione italiana degli Alunni della Harvard Business School

Stefano Paleari

Stefano Paleari ha conseguito la Laurea in Ingegneria Nucleare *cum laude* presso il Politecnico di Milano nel luglio 1990 ed è divenuto Ricercatore in Ingegneria Gestionale presso l'Università degli Studi di Bergamo nel 1996. Nel 1998 è Professore Associato in Economia ed Organizzazione Aziendale presso il Politecnico di Milano e dal 2001 è Professore Ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo. Dall'ottobre 2009 al 30 settembre 2015 è stato Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo e dal settembre 2013, per un biennio, è stato presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Stefano Paleari ha rivestito e riveste diversi ulteriori incarichi: dal marzo 2006, è direttore scientifico dell'ICCSAI (*International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry*); dal gennaio 2009 al dicembre 2011, *external examiner* nel *Master of Science in Air Transport Management* al *Department of Air Transport* della *Cranfield University* (UK); dal giugno 2009, *Airneith Academic Fellow and member of the Airneith Scientific Board*, gruppo internazionale degli accademici più rappresentativi nel campo del trasporto aereo; dall'aprile 2013, è membro del *board* dell'EUA *European University Association*. Stefano Paleari inoltre è autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali nelle discipline dei mercati finanziari e del trasporto aereo. Dal novembre 2016 è Presidente del Comitato di Coordinamento del progetto scientifico *Human Technopole*. Dal 2 maggio 2017 è nominato Commissario Straordinario di Alitalia S.p.A.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto.

In data 12 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento all'Operazione Rilevante, ha deliberato, tra l'altro, di attribuire agli Amministratori Ing. Giovanni Cavallini e Dott. Attilio Francesco Arietti, in via disgiunta, tutti i più ampi poteri necessari o opportuni per porre in essere, nel rispetto della strategia di investimento della Società, l'attività di ricerca e selezione di società operative (c.d. *target*) di cui all'articolo 4 dello Statuto e di assumere ogni altra deliberazione necessaria od opportuna per l'individuazione delle società *target*, incluso, in via congiunta, il potere di sottoscrivere accordi con operatori e consulenti esterni al fine di avviare le attività di *due diligence* ritenute necessarie e opportune in ragione delle società *target* e delle attività da questa svolte nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini dell'individuazione di società *target* oggetto del potenziale investimento.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

| Nome e cognome | Società | Carica nella società o partecipazione detenuta | Status alla Data del Documento di Ammissioni |
|---------------------------|--|---|---|
| Giovanni Cavallini | Freni Brembo S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | Galerie Beryl S.C.I. (società di diritto francese) | Consigliere | In carica |
| | Giober S.r.l. | Amministratore Unico | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | General Technology S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Golconda S.r.l. | Socio | In essere |
| | GruppoIpg Holding S.r.l. | Amministratore e vice presidente del consiglio di amministrazione | Cessata |
| | | Socio | Non corrente |
| | Interpump Engineering S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Interpump Group S.p.A. | Amministratore e presidente del consiglio di amministrazione | Cessata |
| | Interpump Hydraulics S.p.A. | Amministratore delegato | Cessata |
| | La Leggenda Dei Mille Cavalli S.r.l. | Socio | Cessata |
| | Metrologic S.A. (società di diritto francese) | Consigliere | Cessata |
| | M&C S.P.A. | Consigliere | Cessata |
| | Migros Turk S.A. (società di diritto turco) | Consigliere | Cessata |
| Pauline S.A.R.L. (società | Consigliere | In carica | |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------|
| | di diritto francese) | | |
| | S.I.T. S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | Tamburi Investment Partners S.p.A. | Socio | Cessata |
| | Unielectric S.p.A. | Consigliere | Cessata |
| | United Ventures One S.p.A. | Socio | In essere |
| | Davide Campari-Milano S.p.A. | Consigliere | In essere |
| | Lu-Ve S.p.A. | Consigliere | In essere |
| Attilio Francesco Arietti | Arietti & Partners S.r.l. | Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato | In essere |
| | | Socio | In essere |
| | Assystem Italia S.p.A. in liquidazione | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Babcock Wanson Italiana S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Casa del Caffè Vergnano S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Casa del Caffè Vergnano Holding S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Consulaudit Consulting S.r.l. | Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato | Cessata |
| | | Socio | Cessata |
| | Crit Italia Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo S.p.A. in liquidazione. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Dott. Arietti e Associati S.r.l. | Socio | Cessata |
| | EJ Italia S.r.l. | Sindaco unico | In carica |
| | Fiditrust Fiduciaria S.r.l. in liquidazione | Presidente del consiglio di amministrazione | Cessata |
| | | Socio | In essere |
| | Hotel Eden S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Immobiliare Finsa S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Immobiliare Omnia di Attilio e Elena Arietti S.a.s. | Socio accomandatario | In essere |
| | Immobiliare Ridotto S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| Immobiliare Over s.s. | Socio | In essere | |
| Imsen S.r.l. | Presidente del | In carica | |

| | | | |
|------------------------|--|---|-----------|
| | | consiglio di amministrazione | |
| | | Socio | In essere |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | Cessata |
| | | Socio | Cessata |
| | Larocca S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Meurice S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Moulin s.s. | Socio | In essere |
| | | Amministratore | In carica |
| | Moulin Due s.s. | Socio | In essere |
| | | Amministratore | In carica |
| | M&A International Inc | Presidente del consiglio di amministrazione | Cessata |
| | Piaggio & C. S.p.A. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Pogea s.s. | Socio | Cessata |
| | Lu-Ve S.p.A. | Amministratore | In carica |
| | Oaklins Arietti S.r.l. | Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato | In carica |
| | P.O.G.O. s.s. | Socio | In essere |
| | Principe di Savoia S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Sicovit s.s. | Socio | In essere |
| | | Amministratore | In carica |
| | SIMAB s.s. | Socio | Cessata |
| | SIT S.p.A. | Amministratore | In essere |
| | Matteotti 19 s.s. | Amministratore | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | Spaclab S.r.l. | Amministratore Unico | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | Spaclab 2 S.r.l. | Amministratore Unico | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | Spaclab 3 S.r.l. | Amministratore Unico | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | Tosoh Bioscience S.r.l. | Sindaco unico | Cessata |
| | Veas s.s. | Socio | In essere |
| | | Amministratore | In carica |
| Stefano Paleari | Alitalia S.p.A | Commissario straordinario | In carica |
| | Lu-Ve S.p.A. | Consigliere indipendente | In carica |
| | Fondazione per la storia economica e Sociale | Vice Presidente del Consiglio di | Cessata |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---------|
| | di Bergamo ó Istituto di studi e ricerche | Amministrazione e membro direttivo | |
| | Frapaser S.r.l | Socio | Cessata |

* * *

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione: (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 25.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica, fatto salvo quanto di seguito indicato, è stato nominato in sede di costituzione della Società.

I membri del Collegio Sindacale rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

| Nome e cognome | Carica | Luogo e data di nascita |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Roberto Schiesari ⁽¹⁾ | Presidente del Collegio Sindacale | Alessandria, 27 aprile 1959 |
| Ivano Pelassa | Sindaco Effettivo | Chieri (TO), 2 luglio 1974 |
| Giulia Chiarella | Sindaco Effettivo | Torino, 31 marzo 1984 |
| Tommaso Banone | Sindaco Supplente | Torino, 18 aprile 1982 |
| Ruggiero Delvecchio | Sindaco Supplente | Barletta (BA), 16 marzo 1964 |

(1) Il dott. Roberto Schiesari è stato nominato dall'Assemblea del 9 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del codice civile.

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso i seguenti indirizzi: (i) Roberto Schiesari in Torino, Via Colombo n. 1; (ii) Ivano Pelassa in Torino, Via XX Settembre n. 3; (iii) Giulia Chiarella in Torino, Via XX Settembre n. 3.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Roberto Schiesari

Roberto Schiesari, dopo la maturità classica a pieni voti, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio cum laude presso l'Università di Torino nel 1984. Nel 1986 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Torino e dall'istituzione del ruolo avvenuta nel 1994 è revisore contabile. Dal 1984 al 1990 ha lavorato presso la sede di Torino di un primario studio di consulenza aderente a network internazionale e collegato ad una società di revisione iscritta in Albo Consob. Nel 1990 ha fondato, con altri professionisti provenienti da esperienze in società di consulenza e di revisione, facenti parte di primarie organizzazioni internazionali, uno studio associato di consulenza, Schiesari & Associati, formato da dottori commercialisti e docenti universitari, con l'obiettivo di integrare le competenze in materia societaria e fiscale con quelle aziendalistiche e di finanza aziendale. Lo studio è socio del network ACB Group e del network internazionale Impact International. All'interno dello Studio, di cui è managing partner, oltre all'assunzione di incarichi negli organi societari come amministratore indipendente, sindaco e membro di organismi di vigilanza di società, SGR e gruppi anche quotati, si occupa prevalentemente dell'attività di consulenza in materia societaria, di corporate governance, e valutazione d'azienda a favore di primari gruppi e fondi di private equity. È membro dell'advisory board di ACB Group. Roberto Schiesari è da anni Professore incaricato di Valutazione d'azienda ed M&A e di Business Financial Strategy presso la Scuola di Management ed Economia (già Facoltà di Economia) dell'Università di Torino e nel Master of Management. È autore di numerosi libri e articoli su primarie riviste italiane ed internazionali specializzate in materia di management e finanza aziendale. Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni in materia societaria e finanza aziendale ordinaria e straordinaria organizzati da università italiane e straniere, associazioni imprenditoriali, riviste specializzate, banche e primarie società editrici. È stato inoltre *visiting professor* presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) nel 2006.

Ivano Pelassa

Ivano Pelassa ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1999 presso l'Università degli Studi di Torino. Dal 2003 è iscritto all'Albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino nonché nel Registro dei Revisori Contabili.

Svolge l'attività professionale presso lo studio associato Dr. Arietti & Associati e, dal 2016, è Carl Partner di Mazars essendo lo studio associato entrato a far parte del Gruppo Mazars in Italia. Nel corso della sua esperienza professionale Ivano Pelassa ha conseguito competenze professionali in fiscalità nazionale ed internazionale nonché specializzazioni in *tax due diligence*, *transfer pricing* e processi di riorganizzazione aziendale per soggetti nazionali ed esteri. Ivano Pelassa ha inoltre conseguito esperienze internazionali maturate presso un primario studio tributario in Dublino e presso il dipartimento fiscale di Baker Tilly di Londra.

È membro del Collegio Sindacale di varie società operanti nel settore industriale e commerciale, tra cui società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori di Milano (MTA e AIM Italia).

Giulia Chiarella

Giulia Chiarella ha conseguito la laurea specialistica in economia aziendale. Nel 2009 ha conseguito il titolo di dottore commercialista e revisore contabile. Dal 2006 al 2007 ha collaborato con lo studio Rubatto Porchietto di Torino nelle aree di attività di contabilità semplificata e ordinaria di professionisti e società di persone, redazione modelli di dichiarazione dei redditi e verifiche collegio sindacale. Giulia Chiarella ad oggi collabora con lo Studio Dottori Commercialisti Dr. Arietti & Associati. Nel corso della sua esperienza professionale Giulia Chiarella ha conseguito competenze professionali in fiscalità nazionale ed internazionale nonché specializzazioni in *tax due diligence*, adempimenti fiscali e processi di riorganizzazione aziendale per soggetti nazionali ed esteri (di cui alcuni quotati in mercati regolamentati all'estero) operanti nel settore industriale, commerciale e di servizi.

Tommaso Banone

Tommaso Banone ha conseguito la laurea specialistica in Economia Aziendale, indirizzo Professioni Contabili, nell'anno 2007. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Ivrea - Pinerolo - Torino e al Registro dei Revisori Legali dall'anno 2010.

Dal 2010 fino ad agosto 2013 ha svolto l'attività di collaborazione presso lo Studio Aghem Professionisti Associati, occupandosi di tenuta della contabilità, redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi (per professionisti, ditte individuali, società di persone e società di capitali), revisione legale dei conti in qualità di membro di collegio sindacale, redazione di perizie, consulenza fiscale e tributaria.

Da settembre 2013 collabora con lo Studio Banone in ambito liquidatorio e/o stragiudiziale, occupandosi di fallimenti e concordati fallimentari, concordati preventivi (prestando assistenza per redazione domanda in qualità di *advisor*), nonché accordi di ristrutturazione del debito.

Ruggiero Delvecchio

Ruggiero Delvecchio è Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Dal 1991 collabora con PKF Italia S.r.l., Sintema S.r.l. e con lo Studio Tributario Societario, membri del *network* internazionale PKF. È diventato socio dello Studio Tributario e Societario nel 2001 e socio di Sintema S.r.l. nel 2005. Dal 2015 è socio dello Studio Sala e Associati.

Nel corso nella propria esperienza professionale ha maturato competenze in organizzazione amministrativa di imprese internazionali, nella valutazione e implementazione di *software* specifici del settore contabile, amministrativo e gestionale, nella predisposizione di procedure *software* e di sistemi di gestione dei documenti per le aziende nazionali e multinazionali, occupandosi anche di aspetti fiscali in materia di reddito d'impresa ed individuale.

L'esperienza maturata copre una vasta gamma di settori, con particolare riguardo a catene di negozi al dettaglio, centri commerciali, immobili, alberghi, servizi IT e di smaltimento dei rifiuti, nonché al settore manifatturiero e della distribuzione.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

| Nome e cognome | Società | Carica nella società o partecipazione detenuta | Status alla Data del Documento di Ammissione |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Roberto Schiesari | Fondamenta SGR S.p.A. | Amministratore | In carica |
| | Noberasco S.p.A. | Amministratore | In carica |
| | Quadrivio Capital SGR S.p.A. | Amministratore | In carica |
| | Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Slams S.r.l. | Presidente del Consiglio di Amministrazione | In carica |
| | | Socio | In essere |
| | Del Verde Industrie Alimentari S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Cooper Standard Automotive Italy | Presidente del | In carica |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------|
| | S.p.A. | Collegio Sindacale | |
| | BIG.MAT Italia S.c.p.a. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Magna Powertrain Campiglione S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | | Membro dell'organismo di vigilanza | In carica |
| | Balocco S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Hammond Power Solutions S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Tristone Flowtech Italy S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Balneare Turistica Imperiese S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | La Fenice S.r.l. | Sindaco unico | In carica |
| | Unicasim S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Witt Italia S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Carlo Giuffra Ardesie S.r.l. in liquidazione | Commissario Giudiziale | In carica |
| | MCS Consulenti di Direzione S.a.s. | Socio accomandante | In essere |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Profilo Real Estate S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | | Membro dell'organismo di vigilanza | Cessata |
| | Consorzio Delta S.c.r.l. | Sindaco unico | In carica |
| | Elex Italia S.c.p.a. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Pucciplast S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Sten S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Termoteam 2000 S.c.p.a. | Presidente del Collegio Sindacale | Cessata |
| | Fratelli Gagliardi S.r.l. in liquidazione | Liquidatore | In carica |
| | First Capital S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Rotomors S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | API Formazione S.c.r.l. | Sindaco supplente | In carica |
| | Profilo Merchant Co. S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Neos Tech S.r.l. | Socio | In essere |
| | Marisa s.s. | Socio | In essere |
| Ivano Pelassa | Dr. Arietti & Associati Studio Associato | Socio | In essere |
| | Mazars | Carl Partner | In essere |
| | Assystem Italia S.p.A. in liquidazione | Sindaco effettivo | In carica |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| | Louvre Hotels Italia S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Teliasonera Carrier Italy S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Crit Italia Società di fornitura di lavoro temporaneo S.p.A. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | EJ Italia S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Babcock Wanson Italiana S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Belchim Crop Protection Italia S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Vergnano S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Casa del Caffè Vergnano S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Immobiliare Ridotto S.p.A. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | I.d.d. Italia International Division of DøUrban S.r.l. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Imper Italia S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Sorgenti Monte Bianco S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Studio Associato Legale e Tributario ó Mazars | Socio | Cessata |
| | Baker Tilly Revisa S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | P.M.P. S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Hotel Gril Padova S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Hotel Gril Moncalieri S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Hotel Gril Rivoli S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Lu-Ve S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | One Services S.r.l. in liquidazione | Socio | Cessata |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | Larocca S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Tristone Flowtech Italy S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | UPL Italia S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | VAR S.r.l. | Sindaco unico | In carica |
| Giulia Chiarella | Imper Italia S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Teliasonera International Carrier S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Tecnomeccanica Automotive S.r.l. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Giuni S.a.s. di Chiarella Paolo | Socio | Cessata |
| | Industrial Stars of Italy S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Immobiliare Ridotto S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Lu-Ve S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Larocca S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Assystem Italia S.p.A. in liquidazione | Sindaco effettivo | In carica |
| | SIT S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| Tommaso Banone | Fratelli Vergnano S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Vigel S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | CMG-COFEVA S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Vebro S.r.l. | Sindaco supplente | In carica |

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| | Fucine Rostagno S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Cavaletto Mario S.p.A. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Cavallo Pietro S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Plastotecnica S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Co.GA.V società cooperativa in liquidazione | Sindaco effettivo | In carica |
| | C.I.D.I.M.U. S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | CI.GA. S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | FIN-CI S.r.l. | Sindaco supplente | In carica |
| | Marval S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | MAIP S.r.l. | Sindaco supplente | In carica |
| | R.I.B.A. S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | CRIC S.S. | Socio | In carica |
| | Montevecchio 96 S.a.s. di Paola Demagistris & Co. | Socio accomandante | In carica |
| | Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| | Genfin S.r.l. | Sindaco supplente | In carica |
| | BERTOT S.p.A. | Sindaco supplente | In carica |
| | Casa di cura e di riposo S. Luca S.p.A. | Sindaco supplente | Cessata |
| Ruggiero Delvecchio | Baker Hughes S.r.l. | Sindaco Unico | Cessata |
| | Bu Power Systems Italia S.r.l. | Sindaco Unico | In carica |
| | Ck Stores Italy S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | In carica |
| | Hilfiger Stores S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Nix Italy S.r.l. | Procuratore | In carica |
| | Nisa S.r.l. | Sindaco effettivo | Cessata |
| | PVH Italia S.r.l. | Sindaco effettivo | In carica |
| | Sintema S.r.l. | Socio | In carica |
| | | Consigliere delegato | |
| | Sintema HR S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| | Studio Sala e Associati | Socio | In carica |
| | VG Italy S.r.l. | Procuratore | In carica |
| | Viscolube S.r.l. | Sindaco supplente | In carica |
| | IPEA S.r.l. | Sindaco effettivo | Cassata |
| | MrTed Italy S.r.l. | Liquidatore | Cassata |
| | Studio Tributario e Societario | Socio | Cessata |

* * *

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale: (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto

dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.3 Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stato costituito da Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3 in data 12 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di *Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.*, anche in forma abbreviata *Indstars 3 S.p.A.*, capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Cesare Biondo, repertorio n. 4299, raccolta n. 3547.

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno la totalità delle Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare si segnala che dalla Data di Avvio delle Negoziazioni: (i) Giovanni Cavallini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di Giober (della quale detiene il 50% e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali; (ii) Attilio Francesco Arietti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di Spaclab 3 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali, e deterrà indirettamente, per il tramite di Spaclab 2 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 38.400 Azioni Speciali.

Non si può inoltre escludere che, in considerazione delle cariche ricoperte dai membri del Consiglio di Amministrazione, possano emergere eventuali situazioni di conflitto di interesse con riferimento all'individuazione della *target* ai fini dell'Operazione Rilevante.

10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti

Non applicabile.

10.2.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati

Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per una descrizione degli impegni di *lock up* delle Società Promotrici si rinvia al Paragrafo 5.3, della Sezione Seconda del Documento di Ammissione.

11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2020.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 30 giugno 2020.

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 12 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato: (a) con efficacia dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione; (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; (iii) la procedura che regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di Industrial Stars of Italy 3 compiute da soggetti considerati dalla normativa di settore come rilevanti; e (b), con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia, (iv) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della società *target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante; e (v) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate.

12 DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

In particolare si segnala che dalla Data di Avvio delle Negoziazioni: (i) Giovanni Cavallini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di Giober (della quale detiene il 50% e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali; (ii) Attilio Francesco Arietti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, deterrà indirettamente, per il tramite di Spaclab 3 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 220.800 Azioni Speciali, e deterrà indirettamente, per il tramite di Spaclab 2 (della quale, alla Data del Documento di Ammissione, detiene la maggioranza del capitale sociale e nella quale ricopre la carica di amministratore unico), massime n. 38.400 Azioni Speciali.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13 PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di Industrial Stars of Italy 3 alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 17.000.000 Azioni Ordinarie.

| Azionista | Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione | % | Azioni Ordinarie massime derivanti dall'Aumento di Capitale | Azioni Ordinarie massime post Offerta | % | Azioni Speciali massime post Offerta | % |
|------------------|--|------|---|---------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Giober S.r.l. | 2.300 | 46% | 0 | 0 | 0% | 220.800 | 46% |
| Spaclab 3 S.r.l. | 2.300 | 46% | 0 | 0 | 0% | 220.800 | 46% |
| Spaclab 2 S.r.l. | 400 | 8% | 0 | 0 | 0% | 38.400 | 8% |
| Mercato | 0 | 0% | 17.000.000 | 17.000.000 | 100% | 0 | 0% |
| Totale | 5.000 | 100% | 17.000.000 | 17.000.000 | 100% | 480.000 | 100% |

(*) Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto sociale funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, le Azioni Ordinarie detenute complessivamente dalle Società Promotrici saranno convertite in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale di Indstars 3 è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari ad Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto da Giober, Spaclab 3 e Spaclab 2 rispettivamente, con una partecipazione del 46%, 46% e 8%. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni nessun soggetto controllerà l'Emittente.

13.4 Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha concluso operazioni con parti correlate, fatto salvo quanto di seguito indicato.

Indstars 3 ha stipulato con le Società Promotrici la Licenza avente ad oggetto i Segni Distintivi (per maggiori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 6.4. del Documento di Ammissione).

15 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3

15.1 Capitale sociale

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

15.1.3 Azioni proprie

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non detiene azioni proprie.

15.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con *warrant*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di indicato al successivo Paragrafo 15.1.7, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

15.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

15.1.7 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

La Società è stata costituita in data 12 luglio 2017 con capitale sociale di Euro 50.000,00.

In data 9 ottobre 2017, l'Assemblea Straordinaria della Società ha, tra l'altro, deliberato:

1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento da nominali Euro 50.000,00 sino a massimi nominali Euro 480.000, e così per massimi nominali Euro 430.000, mediante emissione di massime n. 475.000 nuove azioni, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, al prezzo unitario di Euro 10,00 come segue: al socio Giober S.r.l., per massime n. 218.500 azioni al prezzo di massimi Euro 2.185.000,00 di cui Euro 197.800 a capitale ed Euro

1.987.200 a sovrapprezzo; al socio Spaclab 3 S.r.l., per massime n. 218.500 azioni al prezzo di massimi Euro 2.185.000,00 di cui Euro 197.800 a capitale ed Euro 1.987.200 a sovrapprezzo; alla società Spaclab 2 S.r.l., per massime n. 38.000 azioni al prezzo di massimi Euro 380.000,00 di cui Euro 34.400 a capitale ed Euro 345.600 a sovrapprezzo, e da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2017 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, detto aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo;

2.) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per ulteriori massimi nominali Euro 1.700.000,00, mediante emissione di massime n. 17.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10, di cui Euro 0,1 da imputare a capitale ed Euro 9,9 da imputare a sovrapprezzo e così per un controvalore complessivo di Euro 170.000.000,00, destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione; detto aumento dovrà essere attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2017 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta - di valutare se accettare o meno sottoscrizioni eccedenti l'obiettivo di raccolta di Euro 150.000.000, fino alla concorrenza dell'importo massimo deliberato dall'Assemblea di Euro 170.000.000, e conseguentemente, per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo e di fissare le condizioni ed i termini dell'offerta, mediante offerta rivolta a (i) investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e (ii) altre categorie di investitori, diversi da quelli sub (i), purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971, di esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;

3.) di approvare l'emissione:

(i) di complessivi massimi n. 8.500.000 *warrant* da abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 2.) in ragione di un *warrant* ogni due azioni ordinarie sottoscritte;

(ii) di ulteriori complessivi massimi n. 8.500.000 *warrant* da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento Warrant e in conformità a quanto ivi precisato e, pertanto, inclusi coloro che si saranno resi acquirenti delle azioni per cui fosse stato esercitato il recesso previsto dallo statuto in caso di Operazione Rilevante), entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, nel rapporto di un *warrant* ogni due azioni detenute;

4.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei *warrant* di cui al precedente punto 3.) per ulteriori massimi nominali Euro 487.560,00 mediante

emissione di ulteriori massime n. 4.875.600 azioni ordinarie, da emettersi entro e non oltre il Termine di Decadenza di cui al Regolamento Warrant (e comunque entro il Termine di durata della Società) fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant, e ciò anche per quanto concerne il prezzo di sottoscrizione delle azioni, pari ad Euro 0,1 (zero virgola uno) per azione;

5.) di convertire, con efficacia dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (e dunque subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra al punto 2.) nei termini ivi previsti), le azioni che compongono il capitale sociale e le azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui sopra al punto 1.) in corrispondente numero di Azioni Speciali, disciplinate dallo Statuto;

6.) di adottare, sempre con efficacia dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (e dunque subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra al punto 2.) nei termini ivi previsti), lo Statuto;

7.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.200.000,00, mediante emissione di massime n. 120.000 nuove Azioni Speciali come disciplinate dallo Statuto, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione agli attuali soci, subordinatamente al perfezionamento di un'Operazione Rilevante come individuata e definita nello Statuto, al prezzo unitario di Euro 10,00 come segue: al socio Giober S.r.l., per massime n. 55.200 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 552.000,00 ; al socio Spaclab 3 S.r.l., per massime n. 55.200 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 552.000,00; alla società Spaclab 2 S.r.l., per massime n. 9.600 Azioni Speciali al prezzo complessivo di massimi Euro 96.000,00, e da sottoscrivere entro il termine di durata della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo.

15.2 Atto costitutivo e statuto sociale

La Società è stata costituita in data 12 luglio 2017, in forma di società per azioni con la denominazione di *Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.*, anche in forma abbreviata *Indstars 3 S.p.A.*, con atto a rogito del Notaio dott. Cesare Biondo, repertorio n. 4299, raccolta n. 3547.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia.

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell'Emittente

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 4 dello Statuto Sociale, che dispone quanto segue.

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società

stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'Operazione Rilevante), nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto.

4.2 *In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.*

4.3 *La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.*

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 2 membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali, il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto e, solo in subordine a quanto precede, fino all'1% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla Data di Ammissione.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il

trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito dall'articolo 3 dello Statuto;
 - (b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 29.2 dello Statuto;
 - (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nella misura proporzionalmente corrispondente alla porzione delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato utilizzata, a qualunque titolo, nel contesto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante in questione alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea rispetto all'importo di tutte le somme, di tempo in tempo, depositate, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 Azioni Ordinarie:
 - (i) decorso il 15° giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, nella misura di 1/3 del totale delle Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) entro 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante:
 - (A) nella ulteriore misura di 1/3 del totale delle Azioni Speciali nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso dei 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria; ovvero
 - (B) nella ulteriore misura di 1/3 del totale delle Azioni Speciali nel caso in cui, entro il termine indicato sub (ii)(A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
- fermo restando che (1) qualora gli eventi sub lettere (A) e/o (B) che precedono si verificano dopo la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 15° (quindicesimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e (2) ai fini degli eventi sub lettere (A) e/o (B) che precedono si dovranno computare, con decorrenza dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, sia il periodo di negoziazione sull'AIM delle Azioni Ordinarie antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante sia il periodo di negoziazione sull'AIM delle Azioni Ordinarie successivo a tale data.
- In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il *coefficiente Kö* comunicato da Borsa Italiana.
- (iii) nella misura del 100% del totale delle Azioni Speciali nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, i due amministratori esecutivi in carica alla data di efficacia dello Statuto siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 16.1 dello Statuto.

Decorso 36 mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Resta inteso che la conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte di titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbiano ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari delle Azioni Speciali.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie o qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. In particolare, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, comma 2, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- la proroga del termine.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi che precedono.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto all'articolo 8.3 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 8.3 dello Statuto, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Le disposizioni dettate dallo Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei titolari di Azioni Speciali.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto; e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto e dalle altre previsioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Fermo quanto altrove previsto nello Statuto, le modifiche dell'articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 7.3 e 21.1 dello Statuto, nonché delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo Regolamento richiamato all'articolo 5.2 dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto.

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Fatto salvo quanto di seguito indicato, lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 3 dello Statuto.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 9.1 dello Statuto, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, è previsto che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano

ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile - ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto di seguito previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16 CONTRATTI RILEVANTI

16.1 Contratti rilevanti

La Società, dalla data di costituzione e fino alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società ha provveduto all'apertura del Conto Corrente Vincolato nel quale sarà depositato il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta.

Ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società. Si precisa che, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto, fino all'1% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società.

Le Somme Vincolate potranno essere trasferite su altri conti di custodia e/o amministrazione e/o gestione, presso istituti di credito o imprese di investimento, finalizzati all'impiego a breve termine della liquidità, a condizione che ciascuno di tali ulteriori conti sia regolato dalle medesime condizioni e termini contrattuali di vincolo di cui al paragrafo precedente.

Nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale delle Somme Vincolate, la Società impartirà agli intermediari specifiche istruzioni in merito alla costituzione e al rispetto dei vincoli di destinazione e di impiego della liquidità sopra evidenziati, dando altresì incarico a Banca Akros, quale Escrow Agent, (i) di verificare a proprio insindacabile giudizio l'avveramento delle condizioni di liberazione delle Somme Vincolate dal Conto Corrente Vincolato; nonché (ii) di autorizzare le variazioni dei termini di impiego e i trasferimenti tra intermediari delle Somme Vincolate.

17 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, nonché le relazioni della Società di Revisione non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite ad esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18 INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2 FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo nonché al settore in cui l'Emittente ed il Gruppo operano ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo aver svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno 100.000 Euro per investitore e per ogni offerta separata ed è rivolta a: (i) investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (**Investitori Qualificati**); e (ii) altre categorie di investitori, diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (**Investitori Non Qualificati**).

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 150 milioni.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante, per l'importo necessario al perfezionamento della stessa; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto; e (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società. Si precisa, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare: (i) le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali; (ii) il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate; nonché (iii) in subordine e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto dell'Emittente, fino all'1% delle Somme Vincolate alla Data di Ammissione.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze operative della Società includano, oltre ai costi di *due diligence*, circa Euro 400.000 di costi fissi annui, principalmente riconducibili alla commissione Nomad, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso), del capitale circolante della società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Di seguito si riporta una tabella con la stima delle disponibilità derivanti dall'Offerta e dalla sottoscrizione da parte delle Società Promotrici delle Azioni Speciali.

| Dati in Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
|--|---------------------------------|
| Derivante dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali da parte delle Società Promotrici | 4.800.000 |
| Derivante dall'Offerta sul mercato | 150.000.000 |
| Totale disponibilità lorda | 154.800.000 |
| Commissione di Collocamento | 1.657.500 |
| Spese per prestazioni professionali ed altri costi di ammissione alle negoziazioni | 218.560 |

In aggiunta a quanto sopra indicato, in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante, la Società riconoscerà a Banca Akros e Banor SIM un'ulteriore commissione da corrisondersi alla data di efficacia della stessa di ammontare pari all'1,6% del controvalore delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta per le quali: (i) non sarà stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante ovvero (ii) pur essendo esercitato il diritto di recesso, siano acquistate da altri soci della Società; al controvalore delle azioni così calcolato si applicherà una deduzione del 15%.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie ed i Warrant dell'Emittente.

4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è pari a massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Le Azioni Ordinarie, alla Data di Ammissione, hanno il codice ISIN IT0005283582.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria della Società (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione).

4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito *internet* www.indstars3.it.

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Gli strumenti finanziari di Indstars 3 non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2.1 Descrizione dei Warrant

Il Documento di Ammissione ha altresì ad oggetto la ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

Il numero totale dei Warrant, denominati *Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.ö*, è di massimi n. 17.000.000 in caso di (i) integrale impiego delle risorse raccolte a fronte della sottoscrizione delle

massime n. 17.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e (ii) assenza di recessi da parte dei soci a seguito dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 15.3 dello Statuto.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società.

I Warrant, alla Data di Ammissione, hanno il codice ISIN IT0005283939 .

4.2.2 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.3 Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

4.2.4 Valuta di emissione dei Warrant

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

4.2.5 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio

I Warrant emessi dall'Emittente presentano caratteristiche innovative e diverse da quelle dei *warrant* usualmente negoziati sul mercato italiano.

I *warrant* tradizionali

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un *warrant*).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni *warrant* viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del

sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di diluizione che l'esistenza di *warrant* comporta per gli azionisti esistenti è funzione (i) della quantità di *warrant* in circolazione e (ii) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

I Warrant di Industrial Stars of Italy 3

I Warrant emessi da Indstars 3 ed abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno invece le seguenti principali peculiarità: (i) un Prezzo Strike diverso dal Prezzo di Sottoscrizione Azioni; e (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'inflow dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant.

Con riferimento ai Warrant emessi da Indstars 3 si segnala che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'opzione implicita nei Warrant è *in the money*, poiché lo *strike price* (pari a Euro 9,30) sarà inferiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante (pari a Euro 10).

In particolare il Rapporto di Esercizio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike, è uguale a:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile } \acute{o} \text{ Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile } \acute{o} \text{ Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Si segnala inoltre che, ove il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

$$\frac{\text{Prezzo Soglia } \acute{o} \text{ Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia } \acute{o} \text{ Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Come si deduce dal Regolamento Warrant riportato di seguito, il Prezzo di Sottoscrizione Azioni è pari ad Euro 0,10 e il Prezzo Soglia è pari ad Euro 13,00.

Si riporta di seguito il Regolamento dei Warrant vigente alla Data del Documento di Ammissione:

Regolamento dei Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

1. Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, ai fini del presente regolamento i seguenti termini ed espressioni hanno il significato ad essi qui attribuito:

| | |
|--|--|
| <i>Assemblea di Emissione:</i> | <i>L'assemblea straordinaria della Società svoltasi il 9 ottobre 2017.</i> |
| <i>Assemblea di Investimento:</i> | <i>L'assemblea della Società che delibera la modifica dell'oggetto sociale a seguito di una Operazione Rilevante.</i> |
| <i>Azioni:</i> | <i>Le azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy 3 prive di indicazione del valore nominale.</i> |
| <i>Azionisti:</i> | <i>I titolari di Azioni.</i> |
| <i>Azioni di Compendio:</i> | <i>Le massime numero 4.875.600 Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.</i> |
| <i>Azioni Speciali</i> | <i>Le massime n. 480.000 azioni speciali di Industrial Stars of Italy 3, prive di indicazione del valore nominale, prive di diritto di voto e convertibili in Azioni, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 6.3 dello Statuto della Società.</i> |
| <i>Comunicazione di Accelerazione:</i> | <i>La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.indstars3.it), dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.</i> |
| <i>Condizione di Accelerazione:</i> | <i>L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.</i> |
| <i>Data di Ammissione:</i> | <i>La data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni e dei Warrant di Industrial Stars of Italy 3 alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.</i> |
| <i>Mercato:</i> | <i>Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.</i> |
| <i>Offerta:</i> | <i>L'offerta di sottoscrizione di massime n. 17.000.000 Azioni con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni sottoscritte rivolta a (i) investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e (ii) altre categorie di investitori, diversi da quelli sub (i), purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.</i> |
| <i>Operazione Rilevante:</i> | <i>Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la</i> |

| | |
|---|---|
| | <i>compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento.</i> |
| <i>Periodo Ristretto:</i> | <i>Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di pagamento di dividendi ovvero (ii) la proposta di pagamento di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque, sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.</i> |
| <i>Prezzo di Sottoscrizione Azioni:</i> | <i>Euro 0,10.</i> |
| <i>Prezzo Strike:</i> | <i>Euro 9,30.</i> |
| <i>Prezzo Medio Giornaliero:</i> | <i>Il prezzo ufficiale giornaliero dell'azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.</i> |
| <i>Prezzo Medio Mensile:</i> | <i>La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.</i> |
| <i>Prezzo Soglia:</i> | <i>Euro 13,00.</i> |
| <i>Rapporto di Esercizio:</i> | <i>Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.</i> |
| <i>Società o Industrial Stars of Italy 3:</i> | <i>Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, R.E.A. MI-2127016, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09993220962</i> |
| <i>Somme Vincolate:</i> | <i>Gli importi depositati di tempo in tempo sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto della Società.</i> |
| <i>Somme Vincolate Utilizzabili:</i> | <i>Le Somme Vincolate utilizzabili, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto dell'articolo 21.2 dello Statuto, per un ammontare massimo dell'1% delle Somme Vincolate, posteriormente all'impiego: (i) degli importi rivenienti dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali; e (ii) dal 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate fino al momento della suddetta delibera consiliare.</i> |
| <i>Termine di Decadenza:</i> | <i>La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, (ii) il sessantesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.6 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.</i> |
| <i>Warrant:</i> | <i>I Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.</i> |
| <i>Warrant Residui:</i> | <i>I Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. residuali rispetto a</i> |

quelli assegnati nell'ambito dell'Offerta e della relativa Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, inclusi nel computo quelli assegnati a coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società, ma esclusi dal computo quelli abbinati alle predette Azioni riacquistate dalla Società).

2. Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 487.560, mediante emissione di massime numero 4.875.600 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

2.2 I Warrant sono assegnati come segue:

- (i) n. 1 Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 2 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta;*
- (ii) ai soggetti che (i) non abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito della Assemblea di Approvazione di una Operazione Rilevante o (ii) saranno Azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia di una Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, esclusi coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, ma inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società), sarà assegnato gratuitamente, entro il 2° secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, un numero di Warrant quale risultante dalla seguente formula e, comunque, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni aventi diritto:*

$$\text{numero Warrant} = (A \times (B/C)) \times (D/E)^1 \text{ } ^2$$

dove:

A = Warrant Residui;

¹ A titolo di esempio e per semplificazione di calcolo, sulla base delle ipotesi: (i) Somme Vincolate pari a Euro 100 milioni; (ii) assenza dell'utilizzo delle Somme Vincolate Utilizzabili; (iii) unico investitore; (iv) due Operazioni Rilevanti (la prima da euro 60 milioni e la seconda da euro 40 milioni); i Warrant assegnati saranno:

- Alla prima Operazione Rilevante:

$$\text{numero Warrant: } (5.000.000 \times (60.000.000/100.000.000)) \times (10.000.000/10.000.000) = 3.000.000$$

- Alla seconda Operazione Rilevante:

$$\text{numero Warrant: } (2.000.000 \times (40.000.000/40.000.000)) \times (4.000.000/4.000.000) = 2.000.000$$

² A titolo di esempio e per semplificazione di calcolo, ipotesi differenziale rispetto all'esempio precedente: utilizzo delle Somme Vincolate Utilizzabili; i Warrant assegnati saranno:

- Alla prima Operazione Rilevante:

$$\text{numero Warrant: } (5.000.000 \times (60.000.000/99.000.000)) \times (10.000.000/10.000.000) = 3.030.303$$

- Alla seconda Operazione Rilevante:

$$\text{numero Warrant: } (1.969.697 \times (39.000.000/39.000.000)) \times (4.000.000/4.000.000) = 1.969.697$$

- B = indica l'importo della porzione delle Somme Vincolate utilizzata, a qualunque titolo, nel contesto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante;*
- C = indica l'importo totale delle Somme Vincolate esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;*
- D = indica il numero delle Azioni (escluse le Azioni rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) detenute il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;*
- E = indica il numero totale delle Azioni (escluse le Azioni rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali a norma dell'articolo 6.3 (e) dello Statuto della Società) esistenti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.*

2.3 *A scopo di chiarezza, si precisa che (i) i Warrant di cui al precedente art. 2.2 sub (i) saranno esercitabili ai sensi del successivo articolo 3 secondo il rapporto B / C e (ii) l'assegnazione dei Warrant di cui al precedente art. 2.2 sub (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4.*

2.4 *I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.*

2.5 *I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.*

3. Condizioni di esercizio dei Warrant

3.1 *I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:*

Prezzo Medio Mensile ó Prezzo Strike

*Prezzo Medio Mensile ó Prezzo di Sottoscrizione Azioni*³

3.2 *Nel caso in cui a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:*

Prezzo Soglia ó Prezzo Strike

³ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 \text{ ó } 9,3) / (11,00 \text{ ó } 0,10)$, ovvero pari a 0,1560.

*Prezzo Soglia ó Prezzo di Sottoscrizione Azioni*⁴

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.

- 3.3 La Società comunicherà senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.*
- 3.4 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese con riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del paragrafo 3.3. che precede. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione.*
- 3.5 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.*
- 3.6 L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea restano valide ed assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.*
- 3.7 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una U.S. Personö come definita ai tempi della Regulations Sö. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.*

4. Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

4.1 Qualora la Società dia esecuzione:

- (a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni*

⁴ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 14,00 (ovvero superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,00 \div 9,3) / (13,00 \div 0,10)$, ovvero pari a 0,2868.

convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione. Il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- *P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri cum diritto (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;*
- *P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri ex diritto (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;*

- (b) *ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni: il Rapporto di Esercizio sarà incremento ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;*
- (c) *al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;*
- (d) *ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;*
- (e) *ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;*
- (f) *ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.*

4.2 *Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate al precedente articolo 4.1 e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa o ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.*

5. Parti Frazionarie

5.1 *In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.*

6. Termini di decadenza

6.1 *I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.*

7. Regime Fiscale

7.1 *L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.*

8. Ammissione alle negoziazioni

8.1 *Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.*

8.2 *Qualora per qualsiasi motivo, le Azioni non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca delle negoziazioni delle Azioni della Società, ove detto rapporto di esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica, mutatis mutandis, anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.*

8.3 *Il disposto del paragrafo 8.2 che precede non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.*

9. Varie

9.1 *Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società e un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR).*

9.2 *Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.*

9.3 *Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.*

9.4 *Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.*

4.2.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi

I Warrant sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria della Società (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione).

4.2.7 Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.8 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.2.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del Documento di Ammissione.

4.2.10 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del Documento di Ammissione.

4.3 Regime fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data del Prospetto e relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (c.d. "**Decreto Internazionalizzazione**") e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "**Legge di Stabilità 2016**"), hanno introdotto significative modifiche alla normativa in materia di individuazione dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e dei c.d. "paradisi fiscali", disponendo, rispettivamente, l'abrogazione dell'art. 168-*bis* D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito "**TUIR**") e la modifica dei criteri di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 167, comma 4, TUIR con la conseguente introduzione di apposite disposizioni di coordinamento. In particolare, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti, decreti, altre norme o provvedimenti:

- (i) alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 del citato art. 168-*bis* abrogato, si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
- (ii) agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 del medesimo art. 168-*bis*, TUIR si intende agli Stati o territori di cui al decreto e provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR;
- (iii) agli Stati o territori di cui al decreto e provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR, si intende agli Stati o territori a fiscalità privilegiata come individuati in base ai

criteri previsti dall'art. 167, comma 4, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 secondo il quale *“i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”*.

Quanto segue non intende essere un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni per tutte le possibili categorie di investitori e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

Gli investitori sono comunque tenuti in ogni caso a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni e a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzione sulle Azioni dell'Emittente (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

A Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- **“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%;
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali diverse dalle Partecipazioni Qualificate come sopra definite;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificate. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che non sia una Cessione di Partecipazione Qualificate.

B Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell'Emittente saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:

- (i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione ad azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli

(quali le Azioni dell'Emittente oggetto della presente Offerta), sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (il **D.P.R. 600/1973**) e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il **Decreto Legge 66/2014**, convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232/2016 (c.d. **Legge di Stabilità 2017**), i dividendi diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in particolari contenitori c.d. piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale), sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter, D.P.R. 600/1973. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter, D.P.R. 600/1973 nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (**IRPEF**), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali ed eventuali contributi di solidarietà).

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (il **DM 2 aprile 2008**), in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la **Legge Finanziaria 2008**), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il **DM 26 maggio 2017**), in attuazione dell'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (**Legge di Stabilità 2016**), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 49,72%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano

prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (come sopra evidenziato), e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il **Decreto Legislativo 461/1997**), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio.

Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 49,72%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (come sopra evidenziato), e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'imposta sul Reddito d'Impresa (**IRI**) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, il 49,72% e/o il 58,14% dei dividendi relativi a distribuzioni di utili prodotti, rispettivamente, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e/o dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrerebbe alla determinazione del reddito soggetto a IRI con aliquota pari al 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5, TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett.

a) e b), TUIR, incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società Europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative Europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché determinate tipologie di trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 58,14% del loro ammontare; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio:
- in corso al 31 dicembre 2016, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 49,72%, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio;
 - in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Laddove siano integrati specifici requisiti, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché le società di capitali a ristretta base azionaria) possono optare per l'applicazione dell'imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, il 49,72% dei dividendi relativi a distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ed il 58,14% dei dividendi relativi a distribuzioni di utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrerebbe alla determinazione del reddito soggetto a IRI con aliquota pari al 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dai soci dovrebbe essere interamente tassato nei confronti degli stessi e dedotto in capo alla società;

- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 27,5% - ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcune tipologie di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) ed al ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a

formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(v) *Enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR (cosiddetti enti non commerciali) che include gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (gli OICR) residenti nel territorio dello Stato, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub B (vii) per gli OICR di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, DM 26 maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, i dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. le Azioni sono possedute per più di 5 anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(vi) *Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia*

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1 del TUIR.

(vii) *Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)*

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il **Decreto Legislativo 252**), e (b) O.I.C.R. italiani diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le **SICAF Immobiliari** e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli **O.I.C.R. Immobiliari**) non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, i dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. le Azioni sono possedute per più di 5 anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le distribuzioni di dividendi percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Sui proventi dei suddetti O.I.C.R. percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione in costanza di detenzione delle quote/azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies*, D.P.R. 600/1973.

(viii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il **Decreto Legge 351**) convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la **Legge 86**) e delle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione Finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall'organismo di investimento collettivo del risparmio).

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione) concorrono, al ricorrere di determinate condizioni, a formare parzialmente il relativo valore della produzione netta soggetto a IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni dell'Emittente), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (protocollo 2013/84404) (il "Provvedimento"), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente) dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'Amministrazione Finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.

Con il soprammenzionato Provvedimento sono stati approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione Finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi

della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come modificato dal Decreto Internazionalizzazione ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,20% (la precedente aliquota pari all'1,375% è stata ridotta dalla Legge di Stabilità 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016) sul relativo ammontare. Con riguardo al requisito *sub* (i), si ricorda che nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come modificato dal Decreto Internazionalizzazione, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1% del relativo ammontare. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, non dovrebbe trovare applicazione l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973 (né alcuna ritenuta) con riferimento ai dividendi corrisposti, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. le Azioni sono possedute per più di 5 anni), a fondi pensione costituiti in Stati Membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (inclusi tra le giurisdizioni che consentono un efficace scambio di informazioni di natura fiscale). Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter D.P.R. 600/1973 nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un

periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché una dichiarazione della stessa società non residente che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con il Provvedimento. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

Il citato Provvedimento oltre ai modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia, ha altresì approvato la modulistica ai fini della disapplicazione dell'imposta sostitutiva.

Con la Direttiva UE n. 2015/121 del 27 gennaio 2015, è stato modificato l'art. 1 della Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE. In base al par. 2 del nuovo art. 1 *«Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti»*. Il successivo par. 3 prevede, altresì, che *«Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica»*. L'art. 26 della legge n. 122 del 7.7.2016 (c.d. *«Legge europea 2015-2016»*), nel recepire la Direttiva UE 121/2015, ha sostituito il comma 5 dell'art. 27-bis con la seguente formulazione: *«La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio del 27 gennaio 2015 è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212»*, recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

C Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente ó in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione ó delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma 5, TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche **«Riserve di Capitale»**).

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, TUIR: *«Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta»*. In presenza e fino a capienza di tali riserve (óriserve di utilió), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa*

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile).

Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione Finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del *risparmio gestito* di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997. In particolare, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del *risparmio gestito* se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(ii) *Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia*

In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5, TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime analizzato nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo D) "Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni".

(iii) *Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del

risparmio, òO.I.C.R.ö) e dai *trust*, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo *B (v) supra*.

(iv) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo *B (vi) supra*.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, D. Lgs. 252/2005, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'articolo 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, i redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, conseguiti da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Come già evidenziato in precedenza, gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non dovrebbero scontare alcuna imposizione in capo agli stessi.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nella versione attualmente vigente (òD.L. 351/2001ö), le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto nel successivo paragrafo (viii)

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata al precedente paragrafo (i) per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa.

Le somme qualificate come utili sono soggette al regime per i dividendi descritto nella precedente sezione B (x).

Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per un importo corrispondente.

D Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze non conseguite nell'esercizio di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge di Stabilità 2017, le plusvalenze, diverse da quelle relativi a Partecipazioni Qualificate, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in particolari contenitori c.d. piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale), sono esenti dall'imposta. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa

natura (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 da computare in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c);

- b) "Regime del risparmio amministrato" (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- c) "Regime del risparmio gestito" (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare italiani. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per risultati negativi di gestione rilevati

alla data del 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate conseguite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessioni di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorreranno a formare il reddito complessivo del cedente nei limiti del 58,14% del relativo ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Qualora le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2018 superino le plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre al quarto, entro il limite del 58,14%, a condizione che l'eccedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Resta ferma la percentuale del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nell'esercizio di impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5, TUIR (escluse le società semplici) mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del

contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5, TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorreranno a formare il reddito complessivo del cedente nei limiti del 58,14% del relativo ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Qualora le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2018 superino le plusvalenze, l'ecedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre al quarto, entro il limite del 58,14%, a condizione che l'ecedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Resta ferma la percentuale del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle partecipazioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati specifici requisiti, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché la società di capitali a ristretta base azionaria) possono optare per l'applicazione dell'imposta sul Reddito d'impresa (IRI) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, il 49,72% e/o il 58,14% dell'ammontare delle plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere, rispettivamente, in data anteriore e/o posteriore al 1° gennaio 2018 concorrerebbe alla determinazione del reddito soggetto a IRI con aliquota pari al 24%. Ogni successiva distribuzione di risorse ai soci dovrebbe essere interamente tassata nei confronti degli stessi e dedotta in capo alla società.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 26 maggio 2017 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR.

(iii) Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR

non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione e dalla Legge di Stabilità 2016, occorre far riferimento agli Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato - individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4, TUIR) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4;
- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze e alle differenze negative tra ricavi e costi deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, risulti superiore a 50 migliaia di Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 (tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis

della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50 migliaia di Euro viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di Euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 (tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). L'art. 1, comma 62, Legge Finanziaria 2008 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più soggette all'obbligo in questione le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di Euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000.

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, i suddetti obblighi di comunicazione delle minusvalenze sono assolti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, le plusvalenze, diverse da quelle relativi a partecipazioni qualificate, realizzate da enti di previdenza obbligatoria, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. le Azioni sono possedute per più di 5 anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 62 a 79, del D.L. del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata soppressa, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in capo agli O.I.C.R.. A partire da tale data, la tassazione avverrà mediante applicazione di una ritenuta del 26%, laddove ricorrano certe condizioni, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge di Stabilità 2017, le plusvalenze, diverse da quelle relativi a partecipazioni qualificate, realizzate da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. le Azioni sono possedute per più di 5 anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge 351, nella formulazione attualmente vigente, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-*bis* della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Amministrazione Finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo sub (iii).

Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo sub (viii).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualifichi quale Cessione di Partecipazioni Qualificate, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute, qualora siano realizzate da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta successivo a quello in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazione con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Nel caso in cui le condizioni sopra descritte non siano soddisfatte, le plusvalenze saranno soggette ad imposizione in Italia.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE), salvo alcune eccezioni e/o la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di clausole anti-abuso previste dalle Convenzioni siglate dall'Italia con altri Stati.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE), salvo alcune eccezioni e/o la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di clausole anti-abuso previste dalle Convenzioni siglate dall'Italia con altri Stati.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

E Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa attualmente vigente, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in caso di uso o a seguito di registrazione volontaria o di denuncia.

F Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Titoli azionari e similari

L'art. 1, commi da 491 a 500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la **Legge di Stabilità 2013**) ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. **Tobin Tax**) che si applica, tra l'altro, in caso di trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia (quali le Azioni Ordinarie), di strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell'art. 2346 del Codice Civile emessi da società aventi sede legale in Italia e di titoli rappresentativi dei predetti titoli, a prescindere dalla residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.

Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 2013 e dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 (il **D.M. 21 febbraio 2013**) fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

La *Tobin Tax* trova applicazione in relazione al trasferimento della proprietà o della nuda proprietà delle azioni, strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi per le operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio 2013.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati e territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013 (come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017).

Nei casi di trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, l'imposta è versata dagli istituti bancari e/o dagli altri intermediari finanziari qualificati, nonché dagli altri soggetti che intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio, i notai), includendo fra questi anche gli intermediari finanziari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata dal soggetto

che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Laddove non intervengano intermediari nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente.

Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla *Tobin Tax*, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della *Tobin Tax* tramite la stabile organizzazione.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di azioni, degli strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. In alternativa, l'imposta è calcolata sul corrispettivo versato.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF e, pertanto, ai predetti trasferimenti si applica l'aliquota dello 0,20%.

Ai fini dell'applicazione della *Tobin Tax*, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, tra l'altro:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'Emittente;
- l'acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società Emittente;
- l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;

- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE;
- i trasferimenti di proprietà di titoli tra O.I.C.R. *master* e O.I.C.R. *feeder* di cui all'art. 1, comma 1, TUF;
- le fusioni e scissioni di O.I.C.R.

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società. Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni.

Inoltre, a norma dell'art. 15, comma 2, D.M. 21 febbraio 2013, l'imposta non si applica altresì:

- agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
- agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto Regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), Decreto Legislativo n. 239/1996 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996) come modificato dall'art. 10, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Sono esenti dalla *Tobin Tax*, ai sensi dell'art. 16, D.M. 21 febbraio 2013, le operazioni che *inter alia* hanno come controparte:

- l'Unione Europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità Europea dell'Energia Atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea;
- la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea;

- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Beneficiano altresì dell'esenzione dall'imposta sul trasferimento di azioni, tra l'altro:

- a) i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter, del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
- b) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter, TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
- c) ai soggetti che effettuano le operazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (c.d. *market making*) e, limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- d) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla Consob in applicazione della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva 2004/72/CE;
- e) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della Direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. c), Decreto Legislativo n. 239/1996, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 252/2005. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente.

Per le operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) la disapplicazione dell'imposta è limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attività sopra descritta. In particolare, sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge di Stabilità 2013, abbia stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attività; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494, primo periodo, del citato art. 1.

La *Tobin Tax* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge di Stabilità 2013, le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano (i.e. i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob ai sensi degli art. 63 e 77-bis del TUF) sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni

ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della sopra menzionata Legge. In conformità alle disposizioni del D.M. 21 febbraio 2013, l'imposta sulle predette negoziazioni è applicata sugli strumenti finanziari di cui al sopra citato comma 491 a decorrere dal 1° marzo 2013, mentre sugli strumenti derivati di cui al predetto comma 492 a decorrere dal 1° luglio 2013.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il del D.M. 21 febbraio 2013.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il del D.M. 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del D.M. 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto Ministeriale.

G Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter, così come risultanti in seguito alle modifiche ed integrazioni previste dall'art. 19, comma 1, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il **D.L. 201/2011**), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo (per i periodi d'imposta 2012 e 2013 l'aliquota era stata fissata in misura pari, rispettivamente, all'1 per mille annuo ed all'1,5 per mille annuo) sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. Non è prevista una misura minima.

A partire dal 2014, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo applicata non può eccedere Euro 14 migliaia su base annua, considerando l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari derivanti detenuti dallo stesso cliente (identicamente intestati) presso il medesimo intermediario.

Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 giugno 2012.

L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

H Imposta sul valore delle attività finanziarie

L'art. 19, comma 18, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta con aliquota pari al 2 per mille (l'IVAFE) a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari o quali le azioni o a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

L'art. 19, comma 18, del D.L. 201/2011 istitutivo dell'IVAFE, è stato modificato per effetto di quanto previsto dalla Legge 30 ottobre 2014 n. 161 con effetto dal periodo di imposta 2014. In particolare, le disposizioni contenute nella predetta Legge hanno modificato il presupposto oggettivo dell'imposta prevedendo che la stessa si applichi ai prodotti finanziari, ai conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero e, non come previsto nella previgente formulazione, genericamente sulle attività finanziarie detenute all'estero.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o o qualora tale valore non sia disponibile o al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Ai sensi del comma 19 dell'art. 19, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie o quali le azioni o detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo *G supra*) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, generalmente può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicate nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo paragrafo (I)).

I Obblighi di monitoraggio fiscale ed eventuali ulteriori adempimenti informativi

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale (Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono depositate presso un intermediario italiano incaricato della riscossione dei legati redditi, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle azioni siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario stesso (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013 e n. 19/E del 27 giugno 2014 e n. 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio fiscale).

Inoltre, a seguito: (i) dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (o **FATCA**), della Legge 18 giugno 2015, n. 95 contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo e del Decreto attuativo del 6 agosto 2015, nonché delle; (ii) disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (o **Common Reporting Standard**), i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 ed implementati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 attuato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 125650 del 4 luglio 2017, alcuni adempimenti informativi potrebbero essere richiesti ai titolari di strumenti finanziari (quali le Azioni), in presenza di determinate condizioni.

L Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione è stata reintrodotta o dopo essere stata in precedenza soppressa dall'art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 o dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (o **Decreto Legge 262/2006**), convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione è generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione è applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 262/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna

franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- (iv) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (v) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (vi) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001 n. 383).

4.4 Regime fiscale relativo ai Warrant

A Imposte sui redditi

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso alla detenzione e alla cessione di *warrant* ó ai sensi della legislazione tributaria italiana ó applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato e dal **Decreto Legislativo 461/1997** dal **TUIR** e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **Decreto Legislativo 138/2011**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

Pur nell'incertezza della materia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di *warrant* e realizzate da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, enti privati o pubblici diversi dalle società che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di

attività commerciale e soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti in Italia, dovrebbero costituire redditi diversi di natura finanziaria e soggiacere alle regole descritte al Paragrafo 4.3.

Al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite Partecipazioni Qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-*bis* del Codice Civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di Cessione di Partecipazione Qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione eccedenti i limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una Cessione di Partecipazione Qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Quando la plusvalenza è realizzata da società o enti commerciali italiani, o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti a cui i *warrant* siano connessi, la stessa concorre a determinare il reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES e, al verificarsi di determinate condizioni, anche a determinare il risultato imponibile ai fini IRAP.

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso di *warrant*, che consentono ó anche unitamente alla diretta cessione delle azioni ó l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata non sono soggette a tassazione in Italia se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni e privi di una stabile organizzazione in Italia a cui tali *warrant* possano ritenersi effettivamente connessi. Si rimanda sul punto a quanto indicato nel paragrafo 4.3.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare (ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare). Si rimanda sul punto a quanto indicato nel paragrafo 4.3.

Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorreranno a formare il reddito complessivo del cedente nei limiti del 58,14% del relativo

ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Qualora le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2018 superino le plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre al quarto, entro il limite del 58,14%, a condizione che l'eccedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Resta ferma la percentuale del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Inoltre, per ulteriori aspetti fiscali connessi alla detenzione e alla cessione di *warrant* si rinvia alle disposizioni - per quanto compatibili nel rispetto della legislazione vigente e della prassi esistente dell'Agenzia delle Entrate - analizzate nel precedente Paragrafo 4.3.

B Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.3.

C Imposta sulle transazioni finanziarie

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.3.

D Imposta di bollo sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.3.

E Imposta sui titoli depositati all'estero (IVAFE)

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.3.

F Imposta sulle successioni e donazioni

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.3.

5 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionisti venditori

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

La Società e le Società Promotrici hanno concordato con Banca Akros i seguenti accordi di *lock-up*.

La Società, per un periodo di dodici mesi a partire dalla Data di Ammissione, si è obbligata nei confronti di Banca Akros, a meno di preventivo consenso scritto di Banca Akros a: (a) non effettuare operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, prestito titoli), a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, in via diretta o indiretta, di Azioni Speciali e di Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione di Azioni Ordinarie emesse dalla Società che dovessero essere dalla stessa detenute, (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l'altro quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (b) non promuovere l'emissione né il collocamento (anche tramite terzi) sul mercato di titoli azionari della Società né direttamente né indirettamente e non promuovere aumenti di capitale e/o emissioni di azioni ordinarie della Società, o di warrant da parte della Società né in alcuna altra modalità, e fatta eccezione per gli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2017; (c) non promuovere l'emissione e/o il collocamento sul mercato di obbligazioni convertibili o scambiabili con, azioni della Società o in buoni di acquisto o di sottoscrizione in azioni della Società, ovvero altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari, ad eccezione dei Warrant; (d) non promuovere operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate. Dai predetti vincoli sono escluse: (i) le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari ovvero a provvedimenti o richieste di Autorità competenti; (ii) i trasferimenti in adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari della Società; (iii) la costituzione o dazione in pegno delle azioni della Società di proprietà della stessa, fermo restando che l'eventuale escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio dovrà considerarsi alla stregua di un inadempimento dei divieti di alienazione.

Le Società Promotrici hanno assunto un impegno di *lock-up* sulle Azioni Speciali fino alla data di conversione delle stesse in Azioni Ordinarie e sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per un periodo di 12 mesi da computarsi a partire dalla data di conversione di ciascuna delle *tranche* delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie che prevede:

(A) l'obbligo delle stesse a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni, o altri vincoli,

prestito titoli) delle azioni ordinarie della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l'altro quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari); (B) l'obbligo di non proporre o votare a favore di e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate;

fatti salvi nei casi *sub* (A) e (B): (i) trasferimenti di Azioni Speciali e di Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali effettuati tra le Società Promotrici; (ii) trasferimenti di quote rappresentative del capitale sociale delle Società Promotrici effettuati (a) tra gli attuali soci di riferimento delle Società Promotrici (i **Proponenti**) o (b) tra i Proponenti e gli altri attuali soci delle Società Promotrici diversi dai Proponenti e loro rispettivi coniugi e parenti in linea retta di primo grado; (iii) trasferimenti di Azioni Speciali e Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali ovvero di quote rappresentative del capitale sociale delle Società Promotrici, a seconda dei casi, effettuati tra le Società Promotrici, i Proponenti, gli altri attuali soci delle Società Promotrici diversi dai Proponenti e/o altre società direttamente e/o indirettamente controllate dai Proponenti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del codice civile ovvero dello IAS 27 (anche qualora il controllo sia esercitato unitamente ai coniugi e/o discendenti dei Proponenti stessi); (iv) trasferimenti di quote rappresentative del capitale sociale di SpacLab 2 e SpacLab 3 effettuati entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante, tra il Proponente dott. Attilio Arietti e attuali manager della società Oaklins Arietti S.r.l., ad egli riconducibile, sempreché la partecipazione detenuta da detto Proponente non si riduca al di sotto del 51% del capitale sociale di SpacLab 2 S.r.l.; (v) le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari ovvero a provvedimenti o richieste di Autorità competenti; (vi) i trasferimenti in adesione ad un'offerta pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari della Società; (vii) la costituzione o dazione in pegno delle azioni della Società di proprietà delle Società Promotrici alla tassativa condizione che agli stessi spetti il diritto di voto, fermo restando che l'eventuale escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio dovrà considerarsi alla stregua di un inadempimento dei divieti di alienazione; (viii) trasferimenti *mortis causa*.

Inoltre, le Società Promotrici si sono impegnate a non porre in essere nessun atto per effetto del quale intervenga una modifica della rispettiva struttura partecipativa senza il previo consenso scritto di Banca Akros.

6 SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 1.900.000 in caso di sottoscrizione di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 150 milioni.

7 DILUIZIONE

7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala che le tabelle riportate nel presente Capitolo illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie, costi stimati dell'Emittente) e pertanto sono da considerarsi meramente indicative.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Ipotesi 1: conversione di massime n. 160.000 Azioni Speciali in n. 1.120.000 azioni ordinarie (pari ad 1/3 delle Azioni Speciali) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 15° giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- Ipotesi 2: conversione di massime n. 160.000 Azioni Speciali in n. 1.120.000 azioni ordinarie (pari ad 1/3 delle Azioni Speciali) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11 per azione ordinaria;
- Ipotesi 3: conversione di massime n. 320.000 Azioni Speciali in n. 2.240.000 azioni ordinarie (pari ai 2/3 delle Azioni Speciali) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12 per azione ordinaria;
- Ipotesi 4: conversione di ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente, in n. 1 azione ordinaria, decorsi 36 mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni in merito sia alle caratteristiche delle Azioni Speciali sia alla conversione delle stesse in Azioni Ordinarie si rinvia al precedente Paragrafo 15.2.3, della Sezione Prima del Documento di Ammissione.

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria. In caso di integrale conversione di un numero massimo di n. 480.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da

parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00, la diluizione potenziale sarà pari a: (i) massimi Euro 2,65 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie; (ii) e massimi Euro 2,44 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria è determinato dividendo il patrimonio netto pro forma post Offerta, calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni.

Nel calcolo del patrimonio netto pro forma post Offerta, oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta, si prevede l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di soci detentori di Azioni Ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00, ovvero tra: (i) Euro 29.999.990 nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie; e (ii) Euro 44.999.990 nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione, ai vari livelli di raccolta, nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato da parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Si precisa che la diluizione subita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant ricevuti gratuitamente in sede di sottoscrizione. Si segnala che la presente tabella non tiene conto degli interessi attivi.

| Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie | | | | | | |
| <i>dati in Euro</i> | Operazione Rilevante (Conversione di 1/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di $\text{p}11$ per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 2/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di $\text{p}12$ per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del totale delle Azioni Speciali) | |
| Numeratore | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| Patrimonio iniziale Pre Offerta | 3.600.000 | 4.800.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| Risorse raccolte nell'Offerta | 100.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
| Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante | -2.933.890 | -3.962.390 | -2.933.890 | -3.962.390 | -2.933.890 | -3.962.390 |
| Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso ⁽¹⁾ | -29.999.990 | -44.999.990 | -29.999.990 | -44.999.990 | -29.999.990 | -44.999.990 |
| Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta | 70.666.120 | 105.837.620 | 70.666.120 | 105.837.620 | 70.666.120 | 105.837.620 |

| Denominatore | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Azioni Ordinarie | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Azioni Speciali | 240.000 | 320.000 | 120.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| Nuove Azioni Ordinarie da conversione | 840.000 | 1.120.000 | 1.680.000 | 2.240.000 | 2.520.000 | 3.360.000 |
| Recesso di Azioni Ordinarie | -2.999.999 | -4.499.999 | -2.999.999 | -4.499.999 | -2.999.999 | -4.499.999 |
| Azioni Totali | 8.080.001 | 11.940.001 | 8.800.001 | 12.900.001 | 9.520.001 | 13.860.001 |
| Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta per Azione Ordinaria | 8,75 | 8,86 | 8,03 | 8,20 | 7,42 | 7,64 |
| Diluizione per Azione Ordinaria | 1,25 | 1,14 | 1,97 | 1,80 | 2,58 | 2,36 |
| Diluizione % | 12,5% | 11,4% | 19,7% | 18,0% | 25,8% | 23,6% |

⁽¹⁾ Si ipotizza che l'esercizio del diritto di recesso avvenga a Euro10 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso. Si segnala che le tabelle che seguono non tengono conto degli interessi attivi.

| Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie | Operazione Rilevante (Conversione di 1/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 2/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del totale delle Azioni Speciali) | |
| | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| 0% | 0,95 | 0,86 | 1,50 | 1,37 | 1,99 | 1,82 |
| 10% | 1,03 | 0,94 | 1,63 | 1,48 | 2,15 | 1,97 |
| 15% | 1,08 | 0,98 | 1,70 | 1,55 | 2,24 | 2,05 |
| 20% | 1,13 | 1,02 | 1,78 | 1,62 | 2,35 | 2,15 |
| 25% | 1,19 | 1,08 | 1,87 | 1,70 | 2,46 | 2,25 |
| 30% | 1,25 | 1,14 | 1,97 | 1,80 | 2,58 | 2,36 |

In ipotesi di utilizzo dell'0% delle Somme Vincolate il calcolo delle diluizioni, a parità di altre ipotesi, è il seguente:

| Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per azione ordinaria) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie | Operazione Rilevante (Conversione di 1/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p11 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di 2/3 delle Azioni Speciali) | | Prezzo di p12 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del totale delle Azioni Speciali) | |
| | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| 0% | 1,04 | 0,95 | 1,59 | 1,45 | 2,07 | 1,90 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 10% | 1,12 | 1,03 | 1,71 | 1,57 | 2,23 | 2,05 |
| 15% | 1,17 | 1,07 | 1,79 | 1,63 | 2,32 | 2,13 |
| 20% | 1,22 | 1,11 | 1,86 | 1,71 | 2,42 | 2,22 |
| 25% | 1,28 | 1,17 | 1,95 | 1,79 | 2,53 | 2,33 |
| 30% | 1,34 | 1,22 | 2,05 | 1,88 | 2,65 | 2,44 |

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,00 ed Euro 12,00, avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

Si segnala altresì che qualora, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, i due amministratori esecutivi in carica alla data di efficacia dello Statuto siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 16.1 dello Statuto, i detentori di azioni ordinarie potranno subire effetti diluitivi per effetto dell'integrale conversione delle massime n. 480.000 Azioni Speciali (pari al 100% delle Azioni Speciali) in massime n. 3.360.000 azioni ordinarie.

Nell'ipotesi suddetta, la diluizione potenziale per l'investitore sarà pari a: (i) massimi Euro 1,83 per ciascuna azione ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione in sede di Offerta di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie;; ovvero (ii) massimi Euro 1,67 per ciascuna azione ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione dell'ammontare massimo dell'Offerta pari a n. 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Si segnala che tale ipotesi potrebbe manifestarsi solo prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, conseguentemente, le passività computate nel calcolo del patrimonio netto pro forma post Offerta non includono: (i) la parte di commissioni dell'Offerta che sono subordinate al verificarsi dell'Operazione Rilevante; e (ii) l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione nell'ipotesi sopra illustrata. Si segnala che la presente tabella non tiene conto degli interessi attivi.

| Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria | | |
|--|--|---------------------------------|
| <i>dati in Euro</i> | "Revoca Amministratori/Decadenza Consiglio di Amministrazione prima dell'Operazione Rilevante (Conversione del totale delle Azioni Speciali)" | |
| | Raccolta 100 mln di Euro | Raccolta 150 mln di Euro |
| Numeratore | | |
| Patrimonio iniziale Pre Offerta | 3.600.000 | 4.800.000 |
| Risorse raccolte nell'Offerta | 100.000.000 | 150.000.000 |
| Commissioni e Spese per l'Offerta | -1.323.560 | -1.876.060 |
| Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso | 0 | 0 |
| Patrimonio Netto Proforma Post Offerta | 102.276.440 | 152.923.940 |
| Denominatore | | |
| Azioni Ordinarie | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Azioni Speciali | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Nuove Azioni Ordinarie da conversione | 2.520.000 | 3.360.000 |
| Recesso di Azioni Ordinarie | 0 | 0 |
| Azioni Totali | 12.520.000 | 18.360.000 |
| <hr/> | | |
| Patrimonio Netto Proforma Post Offerta per Azione Ordinaria | 8,17 | 8,33 |
| Diluizione per Azione Ordinaria | 1,83 | 1,67 |
| Diluizione % | 18,3% | 16,7% |
| <hr/> | | |

8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

| Soggetto | Ruolo |
|------------------------------------|--|
| Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. | Emittente |
| Banca Akros | Global Coordinator, Joint Bookrunner, Nominated Adviser e Specialista |
| Banor SIM S.p.A. | Joint Bookrunner |
| KPMG S.p.A. | Società di Revisione |

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via Senato n. 20) nonché sul sito *internet* di Industrial Stars of Italy 3 (www.indstars3.it).